

Anno XXXIII,
n. 10
1/30 giugno 2012
€ 3,50

LA RIVISTA DELLA SCUOLA

Periodico di cultura e di informazioni legislative



INTERNET: www.girgenti.it e-mail: info@girgenti.it

Direzione, Amm., Redaz. e Pubblicità: Viale Andrea Doria 10 - 20124 MILANO - ccp 13554209 - Abb. annuo: € 38,00. Una copia € 3,50 (arr. il doppio). Iscrizione presso il Tribunale di Milano n. 301 del 1° Ottobre 1979. Girgenti Editore Srl - Stampa: Tipografia A.G. Bellavite Srl - Missaglia (LC) - Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano. Tel. 02/669.2195 - Fax. 02/6698.3333 - e-mail: info@girgenti.it - siti internet: www.girgenti.it - www.rivistadellascuola.it
Direttore responsabile: **Salvatore Girgenti**



Il sommario
è a pagina 2

Chiusura anno scolastico

di ANDREA GIRGENTI

Pubblichiamo uno stralcio della nota ministeriale prot. n. 2456/RU/U del 23 maggio 2012, relativa agli adempimenti connessi con la chiusura dell'anno scolastico in corso.

È da osservare che ormai tutte le disposizioni vengono impartite via on line e così anche le risposte da parte degli istituti scolastici al fine della celere soluzione degli immancabili problemi via via insorgenti.

Il Ministero si riserva di inoltrare ulteriori disposizioni e assistenza, considerando che molti adempimenti vengono affrontati con molta perplessità e ancora in via sperimentale.

Ecco il testo:

L'anno scolastico in corso volge al termine, implicando l'avvio delle ordinarie procedure conclusive che riguardano:

- gli scrutini;
- gli esami di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione.

In particolare, con riguardo agli scrutini si specifica che:

- per la scuola primaria dovrà essere comunicata, per studente, l'informazione di "ammesso" o "non ammesso" all'anno successivo;

- per la scuola secondaria di primo grado, a partire da quest'anno, verranno inserite le valutazioni per disciplina di ogni singolo studente;

- Le valutazioni per disciplina di ogni singolo studente verranno inserite anche per gli studenti delle classi prime e seconde delle scuole secondarie di secondo grado, per le quali, grazie alla riforma degli Ordinamenti, è possibile effettuare lo scrutinio analitico per disciplina.

Per le classi III e IV, invece, dovrà essere comunicata, per ogni studente, l'informazione di "ammesso", "non ammesso" all'anno successivo o con "giudizio sospeso".

segue a pagina 2

ESAMI DI MATURITÀ scuole statali e non statali

pagine 7-22

SUPPLENZE ALL'ESTERO

pagine 25-29

Breve guida agli esami di maturità

di BRUNO MÀSTICA

Da pagina 7 a pagina 22 pubblichiamo l'Ordinanza ministeriale n.41 dell'11-5-2012 Prot. 2881 relativa alle Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali, per l'anno scolastico 2011/2012. Nel rinviare alla lettura delle chilometriche disposizioni tentiamo qui di fornire una sintetica guida. La sessione inizia il giorno 20

giugno 2012 con la prova di italiano per tutti i candidati.

Riguardo ai candidati interni sono ammessi all'esame di Stato gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultima classe e che nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento.

Il Direttore scolastico regionale, sulla base dell'elenco degli aspiranti presentato da ciascuna Istituzione Formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il corso ne dispone l'assegnazione a classi di istituto professionale statale, per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'Esame di Stato.

L'ammissione all'esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe sulla base di una relazione analitica, organica e documentata, fornita dalla istituzione formativa.

segue a pagina 6

Risorse alle scuole in aree a rischio

a pagina 3

Prezzi dei libri di testo

a pagina 5

Posti all'estero per dirigenti

a pagina 23

Patologie disturbi fobie

a pagina 31



dalla prima - dalla prima - dalla prima - dalla - prima - dalla prima - dalla prima - dalla prima- dalla

Chiusura anno scolastico

Al fine di ottimizzare i tempi e migliorare l'efficacia delle procedure, si fornisce il programma delle attività, la loro tempistica ed un quadro d'insieme sugli obiettivi di miglioramento, per una maggiore efficienza e trasparenza del sistema di rilevazione e gestione dei dati, che questa Amministrazione, dopo le opportune procedure di collaudo, sta provvedendo a mettere in linea.

Si ricorda che, prima di iniziare le suddette attività, è necessario verificare la correttezza dei dati presenti in Anagrafe Alunni. In caso di errori od omissioni dei dati anagrafici si dovranno effettuare le opportune variazioni e/o integrazioni operando sul SIDI oppure tramite la funzione della sincronizzazione presente nei sistemi locali utilizzati dalle scuole (funzione che consente l'"allineamento" delle informazioni anagrafiche di base).

Di seguito si riporta la tavola delle attività con la specificazione della competenza, dell'operazione da eseguire, della modalità ed il periodo.

Funzione - Grado scuola - Operazione SIDI - Modalità di comunicazione - Periodo

(seguire la scaletta proposta dal sito del Ministero, ndr)

Si descrivono di seguito le singole procedure, precisando che per ognuna di esse seguirà una nota di precisazione con le date di apertura e chiusura delle funzioni e ogni ulteriore necessario dettaglio. Per tutte le rilevazioni, nell'area Procedimenti amministrativi del portale SIDI saranno disponibili le guide operative a supporto dell'attività.

Chiuso in tipografia alle ore 19 di venerdì 25 maggio 2012



Girgenti Editore

LA RIVISTA DELLA SCUOLA

XXXIII/10

PERIODICO DI CULTURA E DI INFORMAZIONI LEGISLATIVE

Direzione, Amministrazione, Redazione e Pubblicità: Viale Andrea Doria 10 - 20124 Milano
Tel. 02 669.2195 - Fax 02 6698.3333 - ccp 13554209

- Abbonamento annuo: Italia: € 38,00; Europa e Bacino Mediterraneo: € 69,00 (per via ordinaria).

Una copia: € 3,50 (arretrata il doppio).

Tariffe per la pubblicità: a modulo (mm 40 x 38 altezza): € 70,00; a mm/col.: € 1,85. IVA: 20% in più.

Iscrizione presso il Tribunale di Milano n. 301 del 1° Ottobre 1979. Girgenti Editore Srl.

Direttore responsabile: **Salvatore Girgenti**

Vice Direttore: **Grazia Casalini**

Redattore capo: **Bruno Girgenti**

Pubbliche relazioni e pubblicità: **Andrea Girgenti**

Stampa: Tipografia A.G. Bellavite Srl - Missaglia (LC)

Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

La collaborazione è aperta a tutti. Dattiloscritti e manoscritti, anche se non pubblicati, non vengono restituiti.

La Rivista esce mensilmente durante il periodo scolastico.

L'abbonamento ha carattere di continuità e, pertanto, se non disdetto per iscritto entro luglio, s'intende tacitamente rinnovato.

La riproduzione degli articoli, schemi, schede, ecc., pubblicati sulla Rivista è severamente vietata.

Società editrice: GIRGENTI EDITORE SRL - Viale Andrea Doria 10 - 20124 Milano - Capitale Sociale: € 31.200 i.v.

Registro Soc. Trib. di Milano n. 190384, Vol. 5409, Fasc. 34; Partita IVA e Cod. Fisc.: 04609080157 - C.C.I.A.A. 1025479 Conto corrente

bancario: INTESA/SAN PAOLO, IBAN: n. IT92 0300 6909 46500015372133, Ag. 9 Piazzale Loreto, Milano.

Iscrizione a ROC di Roma (Registro Operatori di Comunicazione) al n. 1086 del 29/8/2001

Siti Internet: www.girgenti.it - www.larivistadellascuola.it - e-mail: info@girgenti.it

TARIFFE ABBONAMENTI

Decorrenza: anno scolastico oppure anno solare

ITALIA		ESTERO	
ANNUO	BIENNIO	ANNUO	BIENNIO
€ 38,00	€ 74,00	€ 69,00	€ 120,00

Europa e Bacino Mediterraneo (per via ordinaria)*

N.B.:

- Le quote di abbonamento sono comprensive di IVA e delle spese di spedizione ordinaria in abbonamento postale.

- Per i versamenti utilizzare il conto corrente postale 13554209 intestando a LA RIVISTA DELLA SCUOLA, viale Andrea Doria 10 - 20124 Milano, o vaglia postale o assegno bancario, oppure, in modo più comodo, comunicare per telefono o per fax i dati della carta di credito.

(*) - Gli abbonamenti per i Paesi extraeuropei e extra bacino Mediterraneo vengono venduti al doppio della relativa quota per l'Italia.

- Gli abbonamenti commissionati tramite agenzie specializzate, librai e edicolanti scontano il 10% sulla quota prescelta, da trattenere al momento del versamento da parte del committente.

- L'IVA sugli abbonamenti è assolta all'origine dall'Editore a norma dell'art. 74, comma 1/C del DPR 633/72 e pertanto non sussiste l'obbligo del rilascio di fattura (artt. 1 e 5 del D.M. 29/12/89).

- Nel rispetto della legge n. 675/96 i dati personali degli abbonati vengono conservati nell'archivio elettronico di La Rivista della Scuola - Girgenti Editore Srl e potranno essere utilizzati anche per proprie iniziative editoriali con esclusione di cessione a terzi. A semplice richiesta, anche telefonica, da parte degli interessati verranno aggiornati o cancellati.

Esami di Stato Scuole secondarie di primo grado statali e paritarie

La procedura prevede l'acquisizione puntuale, per singolo studente, delle valutazioni riportate nelle prove d'esame, unitamente al giudizio di idoneità.

I dati dovranno essere comunicati accedendo all'area "Alunni - Gestione alunni" del portale SIDI dove sarà attiva la funzione "Esami di Stato I Ciclo".

Si ricorda che la rilevazione "Esami di Stato I ciclo (ESPC)" prevede 2 fasi:

- **Comunicazione degli studenti ammessi e non ammessi all'Esame**

A partire dalle informazioni presenti in Anagrafe Alunni, verrà prospettato l'elenco degli alunni frequentanti il terzo anno: per ciascuno di essi dovrà essere indicato l'esito dello scrutinio (ammesso o non ammesso all'esame).

Dovranno, inoltre, essere inseriti i dati anagrafici relativi agli eventuali candidati esterni.

- **Comunicazione dei risultati delle prove d'Esame**

Per ciascun alunno ammesso all'esame dovrà essere riportato il voto del giudizio d'idoneità e le valutazioni conseguite nelle singole prove di esame (i voti delle prove scritte, il voto del colloquio, il voto finale e l'eventuale lode).

Esami di Stato Scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie

La rilevazione Esiti Esami di Stato (di seguito indicata "EES") viene effettuata per singolo studente con le modalità già previste lo scorso anno; si articola in 2 fasi:

- **Comunicazione degli alunni ammessi e di quelli non ammessi all'Esame di Stato e comunicazione per ciascun candidato del credito scolastico relativo agli ultimi tre anni di corso.**

Dovranno, inoltre, essere inseriti i dati anagrafici relativi agli eventuali candidati esterni.

È opportuno che tale adempimento venga effettuato prima dell'insediamento delle Commissioni d'esame;

- **Trasmissione dei risultati dell'esito dell'esame.**

La trasmissione potrà essere effettuata sia attraverso l'invio di un flusso proveniente da applicativi locali, sia puntualmente sul portale SIDI.

Al riguardo, si sottolinea che, per chi utilizza Commissione web i dati verranno acquisiti dal sistema automaticamente.

Rilevazione esiti scrutini analitici per studente - Scuole primarie, secondarie di I e II grado

La funzione disponibile sul portale SIDI - Area Alunni consente l'acquisizione dell'esito dello scrutinio con le specifiche indicate in premessa.

Per la trasmissione degli esiti del I e II anno delle scuole secondarie di secondo grado la comunicazione potrà essere effettuata sia attraverso l'invio di un flusso proveniente da applicativi locali, sia puntualmente sul portale SIDI.

Rilevazione esiti scrutini per scuola - Scuole di ogni ordine e grado

La rilevazione sintetica per scuola, rivolta alle scuole primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie, viene mantenuta anche quest'anno, accedendo all'area SIDI "Rilevazioni sulle scuole".

A.G

Sommario

- Risorse per scuole in aree a rischio	pag. 3
- Prezzi dei libri di testo	5
- Esami di Stato istruzione II grado	7-22
- Posti all'estero per dirigenti scolastici	23
- Supplenze all'estero	25-29
- Patologie, disturbi fubie di Antonio Fundarò	31
- Gianni Rodari/Educatore e Pedagogista di Emma Tonutti e Celestino Testa	34-36

Risorse per le scuole in aree a rischio educativo

Circ. Min. n. 44 del 15/05/2012, Prot. n. 2592

Contratto Collettivo Integrativo Nazionale sui criteri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica per l'a. scol. 2012/2013
Esercizio Finanziario 2012

In data 4 aprile 2012 questo Ministero ha sottoscritto con le OO.SS. aventi titolo l'ipotesi di contratto integrativo nazionale, che si allega alla presente, finalizzato a stabilire i criteri e i parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo e a forte processo immigratorio e per contrastare la dispersione scolastica e l'emarginazione sociale, così come previsto dal vigente CCNL 2006/2009 (art. 9, comma 2, lettera d).

Nel corso della contrattazione sono stati attentamente esaminati gli esiti del monitoraggio predisposto dalla scrivente Direzione Generale, relativo ai progetti approvati e finanziati per l'anno scolastico 2011/2012. Le parti sindacali intervenute hanno rilevato, in proposito, la carenza di dati relativi ad alcuni Uffici Scolastici Regionali, peraltro già sollecitati dalla scrivente Direzione Generale, e nel contempo la necessità che gli stessi procedano rapidamente ad integrare i dati di loro pertinenza relativi alle azioni e ai progetti realizzati nell'a.s. 2011/2012, per dare completezza al monitoraggio effettuato.

La scrivente Direzione ha assicurato la presa in carico di tale richiesta del cui completamento si è impegnata a darne comunicazione alle OO.SS.

Si invitano, pertanto, gli UU.SS.RR. che non avessero ancora provveduto, a trasmettere l'esito del monitoraggio realizzato e, in particolare, la scheda, allegata B_Sintesi, allegata alla C.M. n. 67/2011.

Il monitoraggio dei dati ha fatto riscontrare, da un lato, la rispondenza dei progetti ai criteri sottoscritti a livello nazionale, ma allo stesso tempo, la flessibilità di utilizzo delle risorse, adattate alle situazioni locali e alle problematiche che in ciascun territorio presentano profili di particolare urgenza. È stata, ad esempio, sottolineata l'attenzione che alcuni territori hanno riservato agli interventi riguardanti fasce di alunni con particolari problematiche, come i nomadi e gli studenti in istruzione domiciliare. Tale elastica declinazione delle varie fasce di disagio è stata giudicata positivamente. E' stata, altresì, sottolineata la validità di questo istituto contrattuale che, in un momento di difficoltà quale quello che oggi attraversiamo, consente di realizzare interventi significativi e aggiuntivi a sostegno delle fasce di alunni che presentano forti difficoltà nello sviluppo dell'identità e dell'apprendimento, a causa di carenze personali o familiari o sociali di vario tipo.

Anche questo rinnovo contrattuale avviene, come è noto, in regime di blocco dei contratti nazionali di lavoro, previsto fino al 2014. Pertanto, dopo la presentazione degli esiti del monitoraggio, le parti hanno espresso unitaria-

mente la volontà di mantenere i criteri già adottati e autorizzare la prosecuzione delle attività progettate dalle scuole sulla base dell'ammontare delle risorse nella stessa misura assegnata a ciascun Ufficio Scolastico Regionale nell'anno scolastico 2011/2012.

Sono stati, perciò, confermati anche per l'anno scolastico 2012/2013 i medesimi criteri di riparto della complessiva somma di euro 53.195.060,00 (cinquantatremilioncentonovantacinquesessanta,00), ma nello stesso tempo è stata da tutti ribadita l'importanza di proseguire il monitoraggio delle azioni e il controllo sia relativo al flusso delle risorse sia alle modalità di realizzazione delle azioni e degli esiti, riferiti proprio al target di alunni che tali progetti intendono prendere in carico e sostenere.

Il fenomeno della dispersione scolastica rimane, infatti, un problema rilevante nel nostro Paese e con sfaccettature diverse a seconda dei territori e delle caratteristiche che ciascuno presenta. Attualmente, come è noto, il tasso medio di dispersione scolastica nel nostro Paese è del 19,2% con punte molto più elevate in alcuni territori, che presentano forti criticità a livello socio-economico.

L'Unione Europea, consapevole della rilevanza di tale problema rispetto all'obiettivo di sviluppo di un' "Europa della conoscenza", nel giugno 2011 ha emesso una specifica "Raccomandazione" sull'abbandono scolastico e sugli effetti devastanti che esso ha sullo sviluppo economico e sociale di ogni Stato, nonché sullo sviluppo della singola persona, richiamando l'attenzione di tutti gli Stati membri sull'urgenza di specifiche iniziative interne, finalizzate a diminuire i tassi di dispersione scolastica, al fine di raggiungere il traguardo fissato nella strategia "Europa 2020", cioè di un tasso di dispersione al 10% per ciascun Paese dell'UE. Proprio per consentire interventi più coerenti ed efficaci in proposito, la scrivente Direzione Generale ha condiviso con la D.G. Sistemi Informativi l'esigenza di un aggiornamento dei dati relativi ai tassi di dispersione scolastica e di abbandono, rimarcando la necessità di un ampliamento dei parametri di osservazione, a cominciare dall'attenzione da riservare ai dati riguardanti l'irregolarità della frequenza scolastica, a partire dalla scuola primaria.

Infatti, come è declinato nel Piano Nazionale Orientamento, di cui alle CC.MM. n. 43/2009 e n. 29/2012, lo sviluppo futuro della carriera scolastica di ogni persona si determina e si prefigura già a partire dai primi anni di scolarizzazione. Massima attenzione deve essere rivolta dai docenti alla scuola primaria e ai modelli di comportamento degli alunni, in quanto essi sono spesso predittivi rispetto alla futura carriera scolastica e a futuri abbandoni, che si determinano solitamente a partire dai primi

anni della scuola secondaria di 2° grado.

Riflettendo su questo statuto contrattuale e su ciò che lo ha determinato, non si può non riconoscere la significatività e pertinenza di tale scelta e della specifica finalizzazione, mirata ad affrontare il grave fenomeno della dispersione e del disagio in tutte le sue forme e manifestazioni. L'art. 9 richiama e unifica le aree a rischio e quelle a forte processo immigratorio: oggi non si può non riconoscere che esse sono due facce di un medesimo problema, che racchiudono all'interno fenomeni quali dispersione, abbandono, disagio, ritardo scolastico, scarse competenze, demotivazione, etc.

Proprio sulla base di questa considerazione condivisa, le parti coinvolte hanno sottolineato con forza l'importanza di un monitoraggio ancor più attento e approfondito dei progetti, a livello nazionale e a livello regionale, di un raccordo accurato tra il livello nazionale e i livelli territoriali. A ben riflettere, un attento monitoraggio degli esiti degli interventi effettuati sugli studenti consentirebbe, senza dubbio, di riflettere meglio su questo istituto contrattuale, di rilevarne le criticità e l'opportunità di eventuali modifiche e aggiustamenti, finalizzati al miglioramento dell'offerta stessa.

Le risorse finanziarie attribuite con l'art. 9 del CCNL Scuola sono importanti e richiedono da parte degli UU.SS.RR. un'attenzione mirata ad ottimizzarne sia l'utilizzo rispetto alle indicazioni che vengono dal contratto nazionale, sia la coerenza rispetto alla prevenzione e al contrasto della dispersione e del disagio.

Come convenuto, le risorse finanziarie disponibili per l'anno scolastico 2012/2013 (E.F. 2012), pari a Euro 53.195.060,00, sono state ripartite fra gli UU.SS.RR., secondo l'allegata tabella, parte integrante del Contratto Integrativo Nazionale e della circolare, redatta sulla base dei criteri sopra richiamati.

Sulla base delle risorse spettanti, ciascunUSR procederà immediatamente ad attivare le procedure per la successiva fase di contrattazione integrativa regionale e, anche prima della sottoscrizione definitiva dell'accordo, inviterà le scuole a formulare i propri progetti che, come di consueto, saranno oggetto di valutazione, approvazione e finanziamento da parte delle SS.LL. e di apposite commissioni di valutazione, nel limite delle risorse assegnate.

Si rinnova l'invito a creare le condizioni per un raccordo efficace con gli Enti Locali, che potranno contribuire finanziariamente allo sviluppo dei progetti, considerate le loro specifiche competenze istituzionali nelle aree della contrattazione.

Infine, si ribadisce l'opportunità che gli UU.SS.RR. rivolgano un'attenzione profonda verso tale istituto contrattuale, affinché l'utilizzo e la finalizzazione delle risorse sia sempre mirata all'interesse dello studente e del suo successo scolastico e formativo.

A tal proposito, si invitano le SS.LL. a mettere in atto azioni di monitoraggio continuative ed accurate, finalizzate non solo a verificare i dettagli quantitativi delle risorse impiegate, quanto soprattutto la coerenza delle azioni proposte con i profili dell'istituto contrattuale, nonché la congruità dell'investimento profes-

scuole in aree a rischio

sionale di ciascuna scuola per il buon esito dei progetti, in termini sia di successo scolastico e formativo degli studenti coinvolti, sia di innovazione in relazione a metodi, flessibilità organizzativa, didattica, curricolare, relazionale, utilizzo di strumenti e nuove tecnologie. Tali elementi sono fondamentali sia a livello nazionale sia a livello regionale per acquisire elementi utili a valutare la congruità delle azioni realizzate in rapporto alle finalità di sistema perseguite.

Si ribadisce, di conseguenza, l'opportunità che le azioni formative aggiuntive, destinate alle fasce di studenti particolarmente disagiati e svantaggiati, l'opportunità siano collocate in orario extracurricolare, che utilizzino modelli formativi diversi dal tradizionale modello di apprendimento utilizzato nella scuola tradizionale, che privilegino attività laboratoriali, a partire da problemi sentiti e vissuti dagli studenti e che colleghino la scuola con la realtà territoriale e le sue criticità.

La tempistica degli adempimenti attuativi è quella indicata nell'Accordo nazionale e di seguito ripresa e contestualizzata.

Contrattazioni integrative regionali: criteri e tempistica

La contrattazione nazionale ha convenuto sulla necessità di una rigorosa tempistica, che intreccia il livello nazionale e quello regionale, al fine di rendere coerenti la fase di attribuzione delle risorse finanziarie con la fase di assegnazione delle stesse alle scuole e con la realizzazione dei progetti in coerenza con i tempi della programmazione didattica.

Come è noto, il comma 2 dell'art. 9 del vigente C.C.N.L. - Comparto Scuola, dispone che ogni Direttore Generale regionale stipuli apposito contratto integrativo con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. al fine di definire i criteri di utilizzo da parte delle scuole del fondo accreditato da questo Ministero, la durata dei progetti, gli obiettivi delle azioni nell'ottica della prevenzione del disagio e della lotta all'emarginazione scolastica, nonché i sistemi individuati di rilevazione e monitoraggio dei risultati da comunicare alla scrivente e alle Organizzazioni Sindacali medesime.

Al fine di garantire l'efficacia delle misure e degli interventi concordati, si raccomanda alle SS.LL. di procedere rapidamente all'avvio della contrattazione per la stipula dei contratti integrativi regionali con le OO.SS., i quali saranno definitivamente sottoscritti all'esito della procedura di certificazione del contratto integrativo nazionale, comunque entro la data del **20 giugno 2012**.

Contestualmente le SS.LL. comunicheranno alle scuole l'avvio delle procedure di presentazione dei progetti. Gli organismi, commissioni o comitati regionali, che le SS.LL. incaricheranno di selezionare e valutare i progetti presentati dalle scuole, provvederanno a definire gli elenchi delle scuole e dei progetti finanziabili, in relazione alle risorse disponibili per l'art. 9 e ad altre risorse eventualmente intervenute, sulla base dei criteri e delle priorità individuati nel territorio, e a dare comunicazione a ciascuna scuola beneficiaria dell'importo assegnato **entro il 31 luglio 2012**, in tempi compatibili con l'avvio della programmazione educativa per l'anno scolastico 2012/2013.

Gli elenchi definitivi e approvati, contenen-

ti nominativi, codici e importi delle scuole beneficiarie saranno inseriti tramite apposita procedura online a cura di ciascun USR, a garanzia dell'esattezza dei codici inseriti, al fine di consentire alla D.G. per il Bilancio e la Politica finanziaria, di emettere i mandati ed erogare le risorse finanziarie alle scuole selezionate senza errori o ritardi.

Le SS.LL. medesime, conclusa la contrattazione integrativa regionale, vorranno trasmettere all'Ufficio scrivente il relativo atto negoziale per l'acquisizione di ogni utile notizia a sostegno della sollecita attuazione dei progetti e per l'andamento dei connessi adempimenti di monitoraggio e valutazione finale. Alla contrattazione andranno allegati:

1. l'elenco delle scuole finanziate definito al termine della procedura di valutazione dei progetti presentati, secondo la scheda allegata (2012_Elenco scuole finanziate e non), in formato excel e non pdf;

2. la scheda riassuntiva regionale (Tabella B_Scheda sintesi regionale);

3. la relazione finale sulle azioni realizzate per l'anno scolastico 2011/2012, che espliciti tutti gli aspetti elencati e ripresi dalla scheda B di sintesi regionale.

Si sottolinea, inoltre, l'opportunità che le azioni progettuali da finanziare attribuiscono particolare attenzione ai seguenti elementi:

- progetti integrati nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna scuola coinvolta e piena consapevolezza e responsabilizzazione del corpo docente rispetto a tale impegno e al perseguimento degli obiettivi assunti;

- attenta analisi dei bisogni del territorio e degli alunni e attenzione al processo educativo nel rispetto delle modalità di apprendimento di ogni studente;

- progetti riferiti a tutte le fasce di studenti che presentano difficoltà a livello individuale, familiare e sociale: attenzione prioritaria agli studenti a rischio di dispersione e di abbandono per qualsivoglia ragione, ai nomadi, agli studenti malati in ospedale e/o a domicilio e agli studenti di recente immigrazione non italofoni. Per tutti gli studenti in difficoltà i docenti sapranno individuare i percorsi più efficaci per rinforzare la motivazione allo studio, per colmare le lacune, per stimolare i loro interessi anche attraverso modelli e strumenti di apprendimento più vicini alla sensibilità e alle attitudini di questi alunni;

- ricerca del coinvolgimento attivo di tutte le componenti scolastiche nelle azioni progettate, con particolare attenzione per i genitori e gli altri Soggetti territoriali, nell'intento di realizzare una reale "alleanza educativa" con essi;

- piena coerenza di questi progetti con il curricolo della classe e pieno raccordo tra tutte le discipline del curricolo;

- utilizzo di una didattica coinvolgente e a carattere laboratoriale, che favorisca il ruolo attivo dello studente e un apprendimento per scoperta, affrontando problemi e compiti avvertiti dallo studente come significativi per il contesto in cui vive e per la propria storia personale;

- attenzione alla documentazione dei processi e dei percorsi nell'intento di diffondere e migliorare azioni positive.

Si raccomanda, infine, a codesti UU.SS.RR. di curare particolarmente l'individuazione e la raccolta di pratiche di eccellenza o di innova-

zione coerenti con l'istituto dell'art. 9, al fine di individuare a livello nazionale modelli diversi e differenziati nell'affrontare le varie tipologie di disagio, da trasmettere all'Ufficio scrivente, insieme con la documentazione sopra elencata. È chiaro che, per riuscire in tale proposito, resta centrale e prioritaria l'esigenza che ogni USR metta in atto un serio monitoraggio sulle azioni finanziate e sui modelli di realizzazione delle stesse da parte delle scuole.

Risorse finanziarie

Anche per il corrente anno scolastico, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le rimesse finanziarie saranno effettuate direttamente dalla Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio. Le risorse finanziarie di cui trattasi, relative all'anno scolastico 2011/2012, saranno attribuite direttamente alle istituzioni scolastiche, i cui progetti risultino approvati, nell'ambito dei finanziamenti complessivi ripartiti tra gli Uffici Scolastici Regionali, secondo gli importi riportati nell'annessa tabella, di seguito riportata, ed inseriti online secondo procedura diretta.

Si rammenta che la quota di finanziamento, disponibile per ogni regione ed assegnata, a seguito di ripartizione, ai singoli istituti scolastici, è da considerarsi comprensiva degli oneri a carico dello Stato.

Il contratto integrativo regionale e le schede A, B corredate dalla relazione finale sulle attività realizzate, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta significativa, andranno trasmesse alla scrivente Direzione,

entro oltre il 31 luglio 2012

all'indirizzo che segue: speranzina.ferraro@istruzione.it

Successiva comunicazione verrà inviata circa le modalità e i tempi dell'inserimento online dei codici delle scuole assegnatarie delle risorse finanziarie.

Il Direttore Generale: Giovanna Boda

Allegato al contratto collettivo integrativo nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d del Ccnl, 2006/2009

COMPARTO SCUOLA

Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 1a dispersione scolastica

A.S. 201212013
A.F. 2012

Abruzzo	1.219.939
Basilicata	985.245
Calabria	3.077.981
Campania	8.773.794
Emilia Romagna	3.039.514
Friuli Venezia Giulia	761.675
Lazio	3.248.423
Liguria	978.923
Lombardia	6.323.872
Marche	1.284.620
Molise	344.534
Piemonte	2.675.069
Puglia	5.306.240
Sardegna	1.842.532
Sicilia	7.206.405
Toscana	2.168.444
Umbria	730.713
Veneto	3.227.137
Totale	Euro 53.195.060

Prezzi dei libri di testo delle scuole primarie e secondarie di I e II grado

Decreto ministeriale n. 43 dell'11 maggio 2012

Articolo 1 - I tetti di spesa riferiti alla versione on line o mista, entro cui i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell'intera dotazione libraria di ciascuna classe della scuola secondaria di primo grado, sono quelli stabiliti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Eventuali incrementi degli importi indicati debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.

Articolo 2 - I tetti di spesa riferiti alla versione on line o mista, entro cui i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell'intera dotazione libraria delle prime tre classi della scuola secondaria di secondo grado, sono quelli stabiliti nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Eventuali incrementi degli importi indicati debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.

Articolo 3 - I tetti di spesa riferiti alla versione on line o mista, entro cui i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell'intera dotazione libraria delle classi quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado, sono quelli stabiliti nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Eventuali incrementi degli importi indicati debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.

Il presente decreto si applica alle adozioni di libri di testo da effettuarsi per l'a.s. 2012/2013.

Roma, 11.05.2012

Il ministro: Francesco Profumo

ALLEGATO 2			
Scuola secondaria di II grado			
Classi a nuovo ordinamento			
Tetti di spesa			
Anno scolastico 2012/2013			
	I anno	II anno	III anno
Licei			
Classico	335	193	382
Scientifico	320	223	320
Scientifico opzione scienze applicate	304	208	320
Artistico	274	183	258
Scienze umane	320	183	310
Scienze umane opzione econo. sociale	320	183	310
Liceo Lingui. Musicale/Coreu. sez. music.	335	193	310
Musicale/Coreu. sez. coreu.	284	183	304
sez. coreu.	264	163	304
Istituti tecnici			
settore eco.	304	208	288
settore tec.	320	223	310
Istituti profess.			
Servizi agric.	274	163	206
Servizi socio-sanit.	254	147	203
Servizi sociosan. odontotec. e ottico	269	152	203
Servizi enogastron. e alberg.	299	162	198
Servizi comm.	254	162	226
Istituti profess. industria e artigian.			
Produzioni ind. e artigian.	254	147	167
Manut.assist. tec.	244	142	167

ALLEGATO 3		
Scuola secondaria di II grado		
Classi a vecchio ordinamento		
Tetti di spesa		
Anno scolastico 2012/2013		
	IV anno	V anno
Liceo Classico	315	325
Istituto Magistrale *	236	248
Liceo Scientifico	288	310
Liceo Artistico	196	206
Istituto d'Arte	176	159
Ist. Tecnico Aeronautico	226	149
Ist. Tecnico Agrario **	288	191
Ist. Tecn. Commerciale	248	226
Ist. Tecn. Attività Sociali	248	196
Ist. Tecnico Industriale	253	221
Ist. Tecnico Nautico	258	236
Ist. Tecnico Geometri	273	226
Ist. Tecnico Turismo	258	216
Ist. Prof.le Agricoltura	186	144
Ist. Prof.le Commercio e Turismo	186	134
Ist. Prof.le Servizi Sociali	186	124
Ist. Prof.le Servizi Alberg.	221	134
Ist. Prof.le Ind. e Artig.	176	129

* Riguarda gli indirizzi specializzati attivati presso gli ex istituti magistrali (socio-psicopedagogico, scienze sociali ecc.)

** L'Istituto Tecnico Agrario comprende un sesto anno di corso per il quale viene stabilita la spesa di euro 91,00

ALLEGATO 1	
Scuola secondaria di I grado	
Tetti di spesa	
Anno scolastico 2012/2013	
Classe	Tetto di spesa
1a	euro 294
2a	euro 117
3a	euro 132

Prezzi libri di testo scuola primaria

Decreto ministeriale n. 42 dell'11/05/2012

Per l'anno scolastico 2012/2013 i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, nella versione on line o mista, sono stabiliti come segue.

Classe	Libro prima classe	Sussidiario	Sussidiario dei linguaggi	Sussidiario delle discipline	Religione	Lingua straniera straniera	Totale
1a	10,00				6,15	3,00	19,15
2a		14,00				4,75	18,75
3a		20,00				6,00	26,00
4a			13,00	16,10	6,15	6,00	41,25
5a			15,75	18,80		7,50	42,05
Totale	10,00	34,00	28,75	34,90	12,30	27,25	147,20

Il prezzo è comprensivo dell'IVA.

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e degli Enti Locali viene praticato uno sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina.

Roma, 11.05.2012

Il Ministro: Francesco Profumo



Micha Richter - 1956020 - in biblioteca

dalla prima - dalla prima - dalla prima -

Nella relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento, ed ogni altro elemento ritenuto significativo.

Le eventuali deliberazioni del Consiglio di classe di non ammissione all'esame devono essere puntualmente motivate.

La valutazione dell'esito positivo prevede la pubblicazione all'albo dell'Istituto sede d'esame del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "Amnesso"; se negativo prevede solo la dicitura "Non amnesso".

Gli alunni certificati con disabilità sono ammessi agli esami su prove differenziate. Lo stesso discorso vale anche per i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA).

Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione per merito, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale (a.s. 2011/2012) per la promozione all'ultima classe hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e otto decimi nel comportamento.

Le votazioni non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Riguardo ai candidati esterni si specifica che sono ammessi all'esame di Stato coloro che compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge; che siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età; che compiano il ventitreesimo anno di età senza obbligo di presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

I candidati esterni agli esami di Stato negli istituti professionali debbono documentare di avere svolto esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti con il tipo di esame.

I candidati esterni, provenienti da Paesi dell'Unione Europea, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, previo superamento del previsto esame preliminare.

La stessa ipotesi vale anche per i candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea.

I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il "Progetto SIRIO" dell'istruzione tecnica.

Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e gli istituti legalmente riconosciuti da essi frequentati. Per i candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza. Le domande di partecipazione agli esami vanno indirizzate dai candidati direttamente al Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della regione di residenza, indicando almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. I Direttori generali comunicano agli interessati dell'esito della verifica indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione.

Il Dirigente scolastico al quale sono state trasmesse le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. In caso di assoluta necessità può essere nominato anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari.

Il rilascio di certificazioni rientra nella competenza del Dirigente scolastico dell'istituto statale presso il quale i candidati esterni hanno sostenuto l'esame, con l'avvertenza che sui diplomi, accanto alla denominazione dell'istituto, deve essere apposta la specifica "Solo sede d'esame".

I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso, indicante i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, ecc.

Riguardo gli istituti professionali il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e sulle competenze acquisite dagli allievi con riferimento alle esperienze, condotte sia nella classe IV che nella classe V, in alternanza scuola-lavoro. Le commissioni d'esame terranno conto di tali attività ed esperienze, ai fini dell'accertamento di conoscenze, competenze e capacità, in particolare per la configurazione della terza prova e nella conduzione del colloquio.

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base dell'apposita tabella.

Il Presidente e i commissari esterni sono nominati dal Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.

Riguardo al diario delle operazioni e delle prove d'esame si chiarisce che il Presidente e i commissari si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il 18 giugno 2012 alle ore 8,30.

Nel corso della riunione il presidente fissa il calendario e definisce gli aspetti organizzativi delle attività.

Riguardo al calendario delle prove si evidenzia:

- prima prova scritta: mercoledì 20 giugno 2012, ore 8.30;
- seconda prova scritta, grafica o scrittografica: giovedì 21 giugno 2011, ore 8.30;
- ciascuna commissione, entro il 22 giugno, definisce la struttura della terza prova scritta;
- terza prova scritta: lunedì 25 giugno 2012, ore 8.30;
- quarta prova scritta: martedì 26 giugno 2012, ore 8.30.

Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.

La prima prova scritta suppletiva si svolge nel giorno di mercoledì 4 luglio 2012.

Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa. Lo stesso va detto per

eventuali parentela con i candidati.

La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza dell'intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente. Ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. D'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte e deve interessare le diverse discipline.

La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20.

Riguardo ai candidati in situazione di handicap la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. "In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi di personale esperto, avvalendosi anche, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico". Analoghe disposizioni vengono impartite anche per i candidati in situazione di DSA.

Sessione suppletiva di esami può predisporre per i candidati assenti giustificati con opportuna documentazione.

A conclusione di tutti i colloqui a ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico. Si supera l'esame con un punteggio minimo complessivo di 60/100mi. La commissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti. Inoltre la Commissione, all'unanimità, può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio.

La pubblicazione dei risultati è affissa all'albo dell'istituto sede della commissione.

B.M.

Esami di Stato dei corsi di istruzione secondaria di II grado nelle scuole statali e non statali

Ordinanza ministeriale n.41 dell'11-5-2012 Prot. 2881

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali.

Anno scolastico 2011/2012

testo coordinato a cura di **BRUNO MÀSTICA**

ART. 1

Inizio della sessione di esame

1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Per l'anno scolastico 2011/2012, la sessione inizia il giorno

20 giugno 2012

ART. 2

Candidati Interni

1. Sono ammessi all'esame di Stato:

a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122).

b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. art. 6, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122);

c) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole legalmente riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

d) gli alunni delle scuole legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c), siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. citato art. 6, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122);

e) nella regione Lombardia gli studenti in possesso del diploma di "Tecnico" conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6 del D. Lgs. n. 226/2005 e dall'Intesa 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, i quali sono considerati aspiranti interni.

Il Direttore Scolastico Regionale, sulla base dell'elenco degli aspiranti presentato da ciascuna Istituzione Formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il corso di cui al comma precedente, ne dispone l'assegnazione a classi di istituto professionale statale,

per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'Esame di Stato.

L'ammissione all'Esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata, fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso.

In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento, ed ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale.

Gli aspiranti ammessi all'Esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la classe-commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo si configura come "articolata".

2. Premesso che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (art.1, comma 2 del D.P.R. n.122/2009), la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell'art.79, comma 4 del R.D. 4-5-1925,n.653 e dell'art.37, comma 3 D.L.vo 16 aprile 1994, n.297.

3. Nel caso di ammissione agli esami di qualifica di istruzione professionale e di licenza di maestro d'arte, atteso il regime transitorio che caratterizza attualmente la disciplina delle qualifiche professionali, si ritiene necessario fare ancora riferimento alla regolamentazione degli esami medesimi, così come prevista dalle relative disposizioni di cui alla O.M. 21 maggio 2001, n.90.

4. Le deliberazioni del Consiglio di classe di non ammissione all'esame devono essere puntualmente motivate.

5. Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale (votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi), il consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.

6. L'esito della valutazione,

- se positivo prevede la pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico del-

l'ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "Amnesso"; - se negativo non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura "Non amnesso".

- Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell'articolo 15, comma 4, dell'O.M. 21 maggio 2001, n.90, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono, pertanto, ammessi - sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del DPR n.323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura "Amnesso"; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura "Non amnesso".

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'OM 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

- I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art.6, comma 6, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi - sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del DPR n.323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura "Amnesso"; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura "Non amnesso".

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'OM 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, che la votazione è riferita al percorso didattico differenziato e non ai programmi ministeriali.

7. Per tutti gli studenti e gli aspiranti esaminati in sede di scrutinio finale i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito, sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.

8. Gli aspiranti provenienti dai corsi di cui all'articolo 15, comma 6, del D. Lgs n. 226/2005 saranno inseriti in apposito distinto elenco, che sarà allegato al Registro generale

Esami di Stato

dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.

9. A partire dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. Essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).

10. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione per merito, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale (a.s. 2011/2012) per la promozione all'ultima classe hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica. La valutazione del comportamento si riferisce alla classe penultima e alle due classi antecedenti (cfr. DPR 22-6-2009, n. 122, artt. 6, comma 2 e art. 14, comma 3; D.M. 16 dicembre 2009, n. 99; nota prot. 236 del 14 gennaio 2010). Per i candidati agli esami per indirizzi di istruzione professionale, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per abbreviazione per merito, per la classe terza si fa riferimento ai voti riportati nello scrutinio finale e non al voto conseguito in sede di esame di qualifica (parere Ufficio Legislativo in data 16-2-2010).

La valutazione sul comportamento, in sede di scrutinio finale della penultima classe, se inferiore a sei decimi, comporta, di per sé, la non ammissione, per abbreviazione, all'esame di Stato (cfr. art. 2, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).

11. I candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11, del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235).

13. Ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, "ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". Si richiamano in proposito i chiarimenti forniti con la C.M. 4 marzo 2011, n. 20 e, da ultimo, con la nota prot.n.1000 del 22 febbraio 2012.

Art. 3

Candidati Esterni

1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;

b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;

d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale;

e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.

2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;

b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall'età;

c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;

d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;

e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.

3. I candidati esterni agli Esami di Stato negli istituti professionali, compresi quelli di cui alla lettera c) del precedente comma 2, debbono documentare di avere svolto esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame.

Tenuto conto del nuovo ordinamento, in particolare dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento sul riordino degli Istituti professionali", che sostituisce l'area professionalizzante, prevista dal DM 15 aprile 1994, con esperienze di alternanza scuola-lavoro, si precisa quanto segue: - la durata delle esperienze di formazione professionale o lavorative, rispettivamente nella classe IV e nella classe V, deve corrispondere ad almeno il 50% della quota biennale prevista dalla norma citata, ovvero 66 ore in quarta

e 66 ore in quinta (132 ore complessive).

4. Le esperienze di formazione professionale o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183.

5. I candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico commerciale, se in possesso di promozione o idoneità a classe terminale dei seguenti indirizzi ad oggi non più esistenti (Amministrativo, Mercantile, Commercio con l'estero, Amministrazione industriale) possono sostenere le prove degli esami di Stato unicamente per l'indirizzo Giuridico-economico-aziendale dell'attuale ordinamento, previo superamento dell'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno. Se in possesso di idoneità o promozione a classe non terminale, sostengono, invece, l'esame preliminare sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso di promozione o idoneità alla classe successiva nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

6. È consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per le Attività Sociali - Indirizzo Dirigenti di comunità e di Istituto tecnico per il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano, rispettivamente, svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. Il mancato svolgimento del tirocinio e la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. In particolare, per i candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le Attività Sociali - Indirizzo Dirigenti di comunità, il mancato svolgimento del tirocinio di psicologia e pedagogia è consentito solo con riferimento al segmento formativo proprio della classe terminale.

7. Per i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari di quelli che sostengono esami di idoneità, tale carenza non è ammessa in relazione agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta classe), anche atteso che il superamento di detti esami costituisce titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha nel tirocinio una parte integrante della corrispondente materia.

8. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui all'art.7 della presente ordinanza (cfr. legge 11 gennaio 2007, n.1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3; articolo 1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167).

9. I candidati esterni, provenienti da Paesi

Esami di Stato

dell'Unione Europea, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7 della presente ordinanza. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27-12-2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificato dall'art. 64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al D.M. 22 agosto 2007, n. 139 e al D.I. 29 novembre 2007.

10. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di accesso all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7 della presente ordinanza (cfr. legge 11.1.2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 7; art. 1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167). Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali (ivi compresa l'Intesa tra Italia e Svizzera, di cui allo Scambio di lettere firmato a Roma il 12-10-2006, entrata in vigore il 15 gennaio 2008).

11. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

12. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.

13. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame. Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati esterni hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami.

I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. "Progetto SIRIO" dell'istruzione tecnica.

14. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" dette anche coordinate (es. P.N.I.), i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

ART. 4

Sedi degli esami

1. Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti legalmente riconosciuti da essi frequentati. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi frequentato.

2. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.v. 16-4-1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari.

3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione comunque denominati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

4. Per i candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Le relative documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati direttamente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame.

Gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l'obbligo di trasmetterle immediatamente all'unico organo individuato dalla legge come competente. Così parimenti procederanno gli Uffici Scolastici Regionali, trasmettendo sollecitamente al competente Ufficio Scolastico Regionale le domande impropriamente ricevute.

La mancata osservanza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

5. I Direttori Generali, verificato il possesso dei requisiti di ammissione agli esami - compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183 - provvedono ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. I Direttori Generali danno comunicazione agli interessati dell'esito della verifica, indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione.

Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo dirigenti di comunità presso gli Istituti Tecnici per le attività Sociali e per

l'indirizzo linguistico, valgono le indicazioni di cui al presente articolo, commi 20 e 21.

6. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, tenuto conto che ad ogni singola classe sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art.1, capoverso art. 4 comma 2), verificano in primo luogo che, con l'assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il limite, previsto dall'art. 1, capoverso art. 4 - comma 9, della legge citata n. 1/2007, del cinquanta per cento dei candidati interni. Valutano, poi, l'esistenza di idonea ricettività dell'Istituto, in relazione al numero delle classi terminali dell'indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni.

I Direttori Generali regionali verificano che gli istituti non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti i testi delle prove di esame e per i quali non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza.

7. Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni agli istituti statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50% degli esterni rispetto agli interni e del vincolo dei 35 candidati per classe, il Direttore Generale può costituire (nel rispetto del vincolo di trentacinque candidati per classe/commissione) commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero, esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, commissioni apposite con soli candidati esterni. In particolare, presso ciascuna istituzione scolastica statale potrà essere costituita soltanto una classe/commissione di soli candidati esterni.

Una ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere costituita - presso le istituzioni scolastiche statali - esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

8. In particolare, nell'assegnazione delle domande dei candidati esterni, i Direttori Generali seguono la procedura di cui alla C.M. n.95 del 24-10-2011, rispettando, inizialmente, l'ordine delle preferenze espresse dai candidati esterni a livello comunale.

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l'assegnazione agli istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto dall'interessato, si procede, ai sensi della succitata circolare, alla ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie.

Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli istituti richiesti né ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i Direttori Generali Regionali procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni ed il criterio della territorialità di cui al decreto legge n. 147/2007 convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Da ultimo, nell'impossibilità di accogliere le domande in ambito provinciale, si passa all'ambito regionale, seguendo la stessa procedura già utilizzata precedentemente.

Nell'ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l'indirizzo di studi prescelto

Esami di Stato

to, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza del candidato - acquisita ogni utile notizia - provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio Scolastico Regionale per l'assegnazione di sede, dandone comunicazione all'interessato.

9. I candidati esterni sostengono gli esami preliminari presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sedi di esame.

10. Il candidato esterno che abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica dovrà presentare al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale di cui al decreto legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenni, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà parentale.

Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale comunica l'autorizzazione alla effettuazione degli esami fuori regione al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone l'interessato, e trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale riceve l'autorizzazione provvede all'assegnazione della domanda. L'interessato è informato dell'Istituto di assegnazione.

11. Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, dovrà presentare al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo previsto dal decreto legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenni, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà parentale.

Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato con la

precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale assegna la domanda all'istituto individuato nell'ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l'interessato.

12. Il Capo dell'Istituto al quale è stata assegnata l'istanza, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR n. 445/2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

13. Il Dirigente scolastico, tenuto conto che ad ogni singola classe/commissione d'esame sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n.1, art.1, capoverso art. 4 comma 2) verifica in primo luogo che, con l'accoglimento di domande di candidati esterni - assegnati all'Istituto da parte del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 147/2007 - non venga superato il limite massimo, previsto dall'art. 1, capoverso art. 4 comma 9, della legge citata n. 1/2007, del 50 per cento rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe terminale.

14. Il Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore Generale regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

15. Indirizzi di studio a scarsa e disomogenea distribuzione sul territorio nazionale.

15.1. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso indirizzo del comune, della provincia o della regione, i Direttori Generali regionali dispongono che gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole statali, anche di tipo ed ordine diverso, del comune o della provincia.

15.2 In tale situazione, i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali procedono alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni, individuando gli istituti statali in base:

- alla più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell'istituto, in relazione all'indirizzo di esame dei candidati esterni;

- alla maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto o di altri in ambito provinciale. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale possono essere istituite al massimo due commissioni di soli candidati esterni.

I commissari interni sono designati dal dirigente scolastico dell'istituto statale, al quale sono state trasmesse le domande, secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalità di nomina, di designazione e di sostituzione dei componenti le commissioni d'esame, prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali

dello stesso istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze.

Il Dirigente scolastico comunica al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione del commissario interno. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dovrà reperire i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente per la prova scritta affidata a commissario interno.

Il Presidente e i commissari esterni sono nominati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Per gli esami preliminari, il Dirigente scolastico al quale sono state trasmesse le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Il Dirigente scolastico comunica al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione. Quest'ultimo reperirà i commissari mancanti.

Le commissioni di esame preliminare sono presiedute dal Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame.

Il rilascio di certificazioni rientra nella competenza del Dirigente scolastico dell'istituto statale presso il quale i candidati esterni hanno sostenuto l'esame, con l'avvertenza che sui diplomi, accanto alla denominazione dell'istituto, deve essere apposta la specifica "Solo sede d'esame". Resta fermo che il rilascio del diploma compete al Presidente della commissione ovvero, su sua delega, al Dirigente scolastico.

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dà comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati assegnati. Al fine di valutare la congruità dei programmi di esame presentati dai candidati, l'Istituto di assegnazione acquisisce i programmi ufficiali di insegnamento relativi al corso di studi per il quale il candidato intende sostenere l'esame.

16. I candidati provenienti da uno stesso istituto non statale e non paritario o da corsi di preparazione comunque denominati sono assegnati, sempreché non si arrechi pregiudizio alla corretta organizzazione e al regolare svolgimento degli esami, possibilmente allo stesso istituto, tenendo presente che i candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi di preparazione non possono sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

17. Effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica

17.1 - I Direttori Generali regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di candidati

Esami di Stato

degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

17.2 – Per i candidati che hanno frequentato periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame, si procede come di seguito:

a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono alla scuola di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe della scuola di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame (art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 122/2009).

b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza (art. 11, comma 2 del DPR n. 122/2009). Il verbale dello scrutinio è trasmesso alla scuola di appartenenza, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri.

Tanto nel caso in cui lo scrutinio di ammissione sia effettuato dagli insegnanti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi funzionanti in ospedali o in luoghi di cura quanto nel caso in cui lo scrutinio sia effettuato dal competente consiglio di classe della scuola di appartenenza, il candidato ricoverato in ospedale o in luogo di cura è assegnato alla competente commissione esaminatrice costituita nella scuola di appartenenza. I Direttori Generali regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame presso gli ospedali o i luoghi di cura nei quali i candidati sono ricoverati nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

18. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale è presentata la domanda di ammissione agli esami.

19. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.

20. Candidati esterni agli esami per l'indirizzo di Dirigente di comunità

20.1 – **Presentazione delle domande**
Gli interessati presentano domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della regione di residenza, con indicazione, in ordine preferenziale, delle istituzioni sco-

lastiche, statali o paritarie, di istituto tecnico per le attività sociali, con lo specifico indirizzo ("Dirigente di comunità") e con classi terminali, ubicato nella regione di residenza.

20.2 – **Modalità di assegnazione**

Il Direttore Generale procede all'assegnazione delle domande nel rispetto delle indicazioni generali sopra riportate e delle indicazioni di cui alla C.M. n.85 del 13-10-2010 e delle precedenti, CM n.90/2007, come modificata dalla C.M. n. 77 del 25 settembre 2008, e C.M. n. 85/2009, osservando il limite di trentacinque candidati per classe. Può costituire commissioni di soli candidati esterni, ma unicamente presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.

20.3 – **Individuazione a livello provinciale dell'istituto sede d'esame.**

Nel caso di impossibilità di assegnazione di tutte le domande a Istituto Tecnico per le Attività Sociali (ITAS) con lo specifico indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai candidati, il Direttore Generale individua quale sede di esame uno o più istituti statali per provincia con le seguenti caratteristiche:

1. ITAS con lo specifico indirizzo ("Dirigenti di comunità"), senza classi terminali;
2. ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre che risulti ivi attivato altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo di classi terminali;
3. altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico.

Per l'individuazione di altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico, il Direttore Generale, d'intesa con il Dirigente scolastico interessato, tiene presente:

- la più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell'istituto, in relazione all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
- la maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale docente incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli esami preliminari e per gli esami di Stato;
- la materiale capienza dei locali.

Dopo avere così individuato gli istituti statali da utilizzare quale sede di esame, il Direttore Generale costituisce apposite commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia degli esami preliminari che degli esami di Stato, e nel rispetto del limite di trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni previste dalla legge.

Ai candidati è data tempestiva comunicazione della avvenuta assegnazione.

20.4 – **Programma d'esame**
Per i candidati esterni presso istituti con lo specifico indirizzo di dirigenti di comunità il punto di riferimento per i programmi è costituito dall'attività didattica delle classi terminali di assegnazione e dal documento del 15 maggio.

Quanto precede sia se sono assegnati ad una classe e sia in caso di commissioni apposite; in tale evenienza, la classe di riferimento è individuata dal Dirigente scolastico.

Per i candidati esterni che sostengono, invece, l'esame presso istituti senza lo specifico indirizzo, o senza classi terminali dello specifico indirizzo, il punto di riferimento di cui sopra è costituito dal programma definito dal Ministero

(disponibile sul sito internet: www.istruzione.it area tematica: Esami di Stato - quadro normativo 1999/2000).

20.5 – **Diplomi e certificazioni**
Per i candidati esterni che non sostengono l'esame di Stato presso un ITAS con lo specifico indirizzo i diplomi e le relative certificazioni, accanto alla denominazione dell'istituto, rechneranno l'apposizione specifica: "Solo sede d'esame".

Resta fermo che i predetti diplomi devono recare la dicitura di "Diploma di istituto tecnico per attività sociali - specializzazione: dirigente di comunità".

21. **Corsi ad indirizzo linguistico**

I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici presentano la domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della regione di residenza, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale provvede ad assegnare le domande, nel rispetto dei commi 6 e 7 del presente articolo, seguendo inizialmente l'ordine di preferenza relativo agli istituti scolastici statali e/o paritari indicato dai candidati esterni per il comune di residenza.

Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte nel comune di residenza, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale le assegna ad altri licei linguistici ubicati nel comune di residenza. In caso di assenza di altri licei linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici del comune di residenza, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale assegna, nel comune di residenza, le domande ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, l'assegnazione è disposta ad altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici della provincia, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede alla assegnazione delle domande in ambito provinciale ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso in cui non risulti possibile l'assegnazione delle domande in ambito provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il Direttore Generale assegna le domande in ambito regionale, preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine, presso istituti statali o paritari in cui funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati hanno facoltà di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dell'indirizzo linguistico attivato nella istituzione scolastica sede di esami.

ART. 5

Presentazione delle domande

I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2011. La domanda dei candidati esterni, indirizzata al Direttore Generale della regione

Esami di Stato

di residenza, deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda dei predetti candidati esterni deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui all'art. 22.

2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro il 31 maggio 2012.

3. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2012. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente scolastico.

Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale, secondo le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Le domande dei candidati interni di cui all'art. 2, comma 10, devono essere state presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2012.

5. Per gli alunni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2012; così, parimenti, per gli alunni di classi antecedenti l'ultima.

6. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art. 3 è di competenza del Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame - cui è stato assegnato dal Direttore Generale il candidato esterno - che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il Dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore Generale regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

7. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Direttore Generale

dell'Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2011.

8. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti, sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale

ART. 6

Documento del consiglio di classe

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.

2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.

3. Per quanto concerne gli istituti professionali, considerato per il corrente anno scolastico 2011/2012 quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e sulle competenze acquisite dagli allievi con riferimento alle esperienze, condotte sia nella classe IV che nella classe V, in alternanza scuola-lavoro. Le commissioni d'esame terranno conto di tali attività ed esperienze, ai fini dell'accertamento di conoscenze, competenze e capacità, in particolare per la configurazione della terza prova e nella conduzione del colloquio.

Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), il documento del consiglio di classe farà riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio. Il documento sarà approntato dal consiglio della classe dell'istituto professionale a cui i candidati sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata di cui al citato art. 2, comma 1, lettera e). La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati, in coerenza con il successivo comma 4, si distinguerà in due, o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una delle articolazioni in cui si suddivide la classe-commissione.

4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento di cui ai commi 1 e 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.

5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le

norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con D.P.R. n. 249 del 24/6/98, modificato dal D.P.R. 21-11-2007, n. 235.

6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

ART. 7

Esame preliminare dei candidati esterni

1. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato (cfr. legge 11 gennaio 2007, n.1, art. 1, capoverso art.2, comma 3; articolo 1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167).

2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale, di cui all'art. 3 comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) e quelli in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno.

3. I candidati esterni provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell'esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Qualora essi siano in possesso di promozione o di idoneità all'ultima classe di un corso di studio di tipo e livello equivalente sostengono l'esame preliminare sulle materie

Esami di Stato

previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

4. I candidati esterni non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di accesso all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), previo superamento dell'esame preliminare di cui al comma 1.

5. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il Dirigente scolastico cura la compatibilità dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.

6. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso di costituzione presso le istituzioni scolastiche statali di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

7. Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.

8. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

9. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.

10. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

11. I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno.

Sostengono altresì l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno i candidati esterni

che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso nell'anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all'esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell'anno o negli anni precedenti l'esame preliminare e, ammessi all'esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate (pare dell'Ufficio legislativo in data 16-2-2010). 12. L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima ovvero come idoneità all'ultima classe.

13. Il disposto di cui al comma 12 si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.

ART. 8

Credito scolastico

1. La nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico di cui al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 si applica, a regime, dal corrente anno 2011/2012, nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, il penultimo e l'ultimo (art.1 del DM n.99/2009).

Per l'esame di Stato 2011/2012, i punteggi del credito scolastico relativo all'ultima classe sono, pertanto, attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009, che hanno sostituito le tabelle allegate al D.M. n.42 del 22.5.2007 (le quali ultime avevano già sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998, n. 323). Per tutti i candidati il punteggio di credito scolastico attribuito sulla base delle precedenti tabelle, allegate al D.M. n.42 del 22.5.2007 (le quali ultime avevano già sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998, n. 323), deve essere ricalcolato dal Consiglio di classe, sulla base delle tabelle allegate al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009. Per il credito scolastico relativo agli anticipatori per merito si rinvia al successivo articolo 20, comma 5.

Premesso che la valutazione sul comportamento concorre dall'anno scolastico 2008/2009 alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato all'articolo 2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A, allegata al citato D.M. n. 99/2009, e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998;

3. Nel caso della abbreviazione del corso di

studi di cui all'art. 2, comma 10, il credito scolastico per l'anno non frequentato è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del DPR n. 323/1998.

4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C.

Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta, non frequentate. Qualora l'alunno sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, otterrà il relativo credito acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe.

5. Negli istituti professionali, per gli Esami di Stato 2011/2012, la valutazione delle esperienze condotte in alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce in tal senso alla definizione del credito scolastico.

6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del D.P.R. n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto.

8. Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui all'art. 7, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito scolastico è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame.

Si precisa che il punteggio attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli

Esami di Stato

ultimi due anni e per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.

9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui all'art. 7, nella misura di punti 3 per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno, e per l'ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari.

10. Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato (calcolato secondo le tabelle allegate al D.M. n.99/2009) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come sopra), dal Consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorati anni scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C.

11. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione può motivatamente aumentare il punteggio nella misura di 1 punto, fermo restando il limite massimo di punti venticinque (D.M. n. 42/2007, art. 1, comma 4).

12. L'attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto previsto all'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 323 del 23.7.1998, dal competente consiglio di classe.

13. I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto.

14. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività.

15. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuale personale esterno (docenti e/o esperti) di cui si avvale la scuola per le attività o gli insegnamenti che contribuiscono all'ampliamento e al potenziamento dell'offerta formativa.

16. Sempre ai fini dell'attribuzione del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene conto anche dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica, attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola

per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.

17. Nella Regione Lombardia l'attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e) ammessi agli esami di Stato viene effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni.

Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella A allegata al D.M. n. 99/2009, viene attribuito per la classe terza in base al punteggio del titolo di Qualifica, per la classe quarta, in base al punteggio del titolo di Diploma Professionale, per la classe quinta, in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6 del D. Lgs. n. 226/2005 e dall'Intesa 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, in coerenza con le successive Linee Guida adottate con D.M. 18 gennaio 2011, e sulla base della citata relazione documentata di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera e).

ART. 9

Crediti Formativi

1. Per l'anno scolastico 2011/2012, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49.

2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame **entro il 15 maggio 2012** per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.

ART. 10

Commissioni d'esame

1. Per l'anno scolastico 2011/2012, valgono le disposizioni di cui al D.M. in data 17 gennaio 2007, n. 6, - in applicazione della legge 11-1-2007, n. 1 - concernente modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

2. Per la Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali, cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, studenti in possesso del diploma professionale di tecnico con frequenza del corso annuale, previsto dall'articolo 15, comma 6 di cui al Decreto legislativo n. 226/2005 e dall'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009, i docenti dell'istituzione formativa che ha erogato il servizio, in numero non superiore a tre, su designazione formale della

medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d'esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell'esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 11

Sostituzione dei componenti le commissioni

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del citato D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007. Tali sostituzioni e l'eventuale copertura di posti rimasti vacanti al termine della procedura di nomina devono essere immediatamente registrate a "SIDP", utilizzando le specifiche funzioni dell'area esami di Stato.

4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.

6. In caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame relative alla correzione delle prove scritte, purché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e di almeno due commissari per ciascuna area disciplinare. Le commissioni possono procedere alla correzione della prima e della seconda prova scritta anche operando per aree disciplinari, di cui al D.M. 18 settembre 1998, n.358, ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione.

7. Nell'ipotesi di assenza temporanea dei commissari durante l'espletamento del colloquio, devono essere interrotte tutte le operazioni d'esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi, infatti, in un'unica soluzione temporale alla presenza dell'intera commissione, che procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale viene espletato il colloquio.

8. Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

9. L'assenza temporanea deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.

Esami di Stato

ART. 12

Diario delle operazioni e delle prove

1. Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinata, unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il 18 giugno 2012 alle ore 8,30.

2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, se l'assenza riguarda il Presidente e i commissari esterni, o al Dirigente scolastico, se l'assenza riguarda un commissario interno.

3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.

4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, l'ordine di successione tra le due commissioni per l'inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi disgiuntamente di valutazione degli elaborati e valutazione finale. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, aventi commissari interni che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.

Il presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinata, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.

5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale convoca in apposite riunioni i presidenti delle medesime commissioni unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici. Nel corso della riunione si farà puntuale riferimento alla necessità che i presidenti di commissione adottino le precauzioni necessarie per evitare fughe di notizie relative ai contenuti delle

prove scritte d'esame e per impedire ai candidati di comunicare con l'esterno durante l'effettuazione delle prove scritte. I candidati saranno pertanto invitati a consegnare alla commissione, nei giorni delle prove scritte, telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere. I candidati medesimi saranno avvertiti che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzare le suddette apparecchiature è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove. I presidenti di commissione avranno inoltre cura di vigilare sulle operazioni di stampa e duplicazione dei testi delle prove d'esame.

6. La riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente Ordinanza.

7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2011/2012 è il seguente:

- **prima prova scritta: mercoledì 20 giugno 2012, ore 8.30;**

- **seconda prova scritta, grafica o scrittografica: giovedì 21 giugno 2011, ore 8.30.** Per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte lo svolgimento della seconda prova continua, con esclusione del sabato, nei due giorni feriali seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti.

- **terza prova scritta: lunedì 25 giugno 2012, ore 8.30:** ciascuna commissione, entro il 22 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza.

Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. Il 25 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per i licei artistici e gli istituti d'arte la prova può svolgersi anche in due giorni. Per i licei artistici e gli istituti d'arte le relative commissioni definiscono collegialmente la struttura della terza prova scritta entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta. La terza prova scritta inizia il giorno successivo alla definizione della struttura della prova medesima.

- **quarta prova scritta: martedì 26 giugno 2012, ore 8.30.**

Tale prova si effettua:

- nei licei ed istituti tecnici presso i quali è presente il progetto sperimentale ESABAC, disciplinato dal D.M. n. 91 del 22 novembre 2010, alle disposizioni del quale si rinvia per tutti gli aspetti specifici non disciplinati dalla presente Ordinanza;

- nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola e tedesca;

- nei licei classici europei e in alcuni indirizzi linguistici.

8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.

9. Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata, le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e, all'interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. _ altresì determinata la data di pubblicazione dei risultati, che deve essere unica per le due classi/commissioni. Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe.

10. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.

11. Prima dell'inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricula dei candidati. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998:

- titolo dell'argomento;

- esperienza di ricerca o di progetto, presentata anche in forma multimediale;

- esecuzione di un brano musicale per gli indirizzi pedagogico musicali;

- esecuzione di una breve performance coreutica per gli indirizzi sperimentali coreutici.

12. Del diario dei colloqui, il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.

13. La prima prova scritta suppletiva si svolge nel giorno di mercoledì 4 luglio 2012, alle ore 8.30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, giovedì 5 luglio, alle ore 8.30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. La quarta prova scritta, per gli istituti interessati, si svolge nel giorno successivo all'effettuazione della terza prova scritta. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedì successivo.

14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva.

15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano con-

Esami di Stato

seguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono quelle previste dalla presente ordinanza agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, comma 9 per la valutazione delle prove scritte e del colloquio.

16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe/commissione.

17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione d'esame.

ART. 13

Riunione Preliminare

1. Per garantire la funzionalità della commissione stessa in tutto l'arco dei lavori, il Presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, esterni o interni. Il sostituto è unico per le due classi-commissione, tranne casi di necessità che il Presidente dovrà motivare.

2. Il presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna classe-commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due classi-commissione verrà riportato nella verbalizzazione di entrambe le classi-commissione abbinate.

3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito per incompatibilità dal competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, il quale provvederà al necessario spostamento. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga situazione. Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.

I Presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito ad espletare l'incarico devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non

aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:

a) elenco dei candidati;
b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;
c) certificazioni relative ai crediti formativi;
d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;

e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l'assenza di ripetenze nei due anni predetti, e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
f) per i candidati esterni, l'esito dell'esame preliminare e l'indicazione del credito scolastico attribuito;

g) documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6, compresa la documentazione consegnata dall'istituzione formativa che ha erogato il corso per i candidati ammessi agli esami di Stato nella regione Lombardia, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e);

h) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17;

i) eventuale documentazione relativa ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA);

j) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.

6. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 4.5.1925, n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.

7. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'art. 12, comma 11 della presente ordinanza.

9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall'art. 16 della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, nonché i criteri per l'eventuale attribuzione di 1 punto di credito scolastico di cui all'art. 8, comma 11 nonché i criteri per l'attribuzione della lode. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

ART. 14

Plichi prima e seconda prova scritta

1. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali devono confermare alla Struttura tecnico – operativa di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, alla struttura tecnico – operativa di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.

3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali alla Struttura tecnico – operativa di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.

ART. 15

Prove Scritte

1. Per l'anno scolastico 2011/2012 valgono

Esami di Stato

le disposizioni di cui al D.M. 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed al DM n. 429 del 20.11.2000, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 2011/2012.

2. Per l'anno scolastico 2011/2012, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte.

La disciplina o discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale recante, per l'anno scolastico 2011/2012, le materie oggetto della seconda prova scritta, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.

3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studio seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta della lingua straniera su cui svolgere la seconda prova scritta è lasciata al candidato. Nel caso in cui le tracce siano diversificate per lingua, il candidato comunica alla commissione la lingua che ha scelto come oggetto della seconda prova il giorno della seconda prova scritta, prima dell'apertura dei plichi contenenti le tracce. Entro il giorno successivo allo svolgimento della seconda prova scritta il presidente della commissione comunica all'indirizzo e-mail luciano.favini@istruzione.it il numero dei candidati che, per svolgere la prova scritta di lingua straniera, si sono avvalsi di una delle seguenti lingue: arabo, cinese, giapponese, russo.

Nell'indirizzo d'ordinamento dell'istituto tecnico per il turismo la scelta della lingua è circoscritta alle due lingue per le quali è prevista la prova scritta.

Nei corsi linguistici interessati dalla modalità ESABAC il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dal Francese. Nelle sezioni di liceo linguistico ad opzione internazionale il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dalla lingua del Paese partner.

4.1. La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 7, della presente Ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, delle attività svolte nell'ambito dell'area di professionalizzazione e delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, descritte nel documento del consiglio di classe. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) la commissione tiene conto del documento del consiglio di classe nonché della citata relazione documentata di cui al medesimo articolo.

Si precisa che nella terza prova possono essere coinvolte, entro il limite numerico determinato nell'art. 3, comma 2, del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, tutte le discipline comprese nel piano degli studio dell'ultimo anno di corso, purché sia presente in commissione personale docente fornito di titolo

ai sensi della vigente normativa.

4.2. Nei corsi linguistici dei licei e dell'istruzione tecnica nei quali sia obbligatorio per tutti gli studenti lo studio di più lingue straniere e la lingua straniera sia oggetto della seconda prova scritta, ove non si sia data applicazione alla C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007, la terza prova potrà prevedere il coinvolgimento di una o più lingue straniere diverse da quella scelta dal candidato nello svolgimento della seconda prova scritta. In tale caso, la lingua o le lingue straniere interessate rientrano nel computo delle discipline da coinvolgere nella prova ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. n. 429/2000. Poiché l'accertamento della conoscenza della lingua straniera è effettuato attraverso il coinvolgimento diretto della lingua o delle lingue straniere quali discipline specifiche, si intende così applicata la norma di legge che prescrive l'accertamento della conoscenza della lingua straniera nell'ambito della terza prova scritta (art. 3, comma 2 della legge n. 425/1997 e successive modificazioni).

Laddove si proceda, a norma dell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 429/2000, al solo accertamento della conoscenza linguistica, ciò avverrà limitatamente a una sola lingua straniera, comunque diversa da quella scelta dal candidato per la seconda prova scritta.

Ove negli indirizzi linguistici dei licei e dell'istruzione tecnica, nonché nel liceo linguistico di cui al D.M. 31 luglio 1973, si dia applicazione alla C.M. n. 15 del 31.1.2007, la Commissione coinvolge nella terza prova scritta una sola lingua straniera quale disciplina specifica oppure, qualora non coinvolga la lingua straniera quale disciplina specifica, accerta la conoscenza di una sola lingua straniera. In ogni caso il candidato svolge la prova avvalendosi di una lingua straniera diversa da quella utilizzata per svolgere la seconda prova scritta.

4.3 Negli indirizzi non linguistici è possibile coinvolgere nella terza prova scritta, quale o quali discipline specifiche, la lingua straniera o una o più lingue straniere studiate dai singoli alunni nell'ultimo anno di corso. In tale caso si applicano gli articoli 2 e 3 del D.M. n. 429/2000. Poiché l'accertamento della conoscenza della lingua straniera è effettuato attraverso il coinvolgimento diretto della lingua o delle lingue straniere quali discipline specifiche, si intende così applicata la norma di legge che prescrive l'accertamento della conoscenza della lingua straniera nell'ambito della terza prova scritta (art. 3, comma 2 della legge n. 425/1997 e successive modificazioni). Nel caso in cui la commissione non coinvolga nella terza prova scritta la lingua o le lingue straniere quali discipline specifiche e proceda quindi al solo accertamento della conoscenza linguistica, limitatamente a una sola lingua straniera, si applica l'art. 4 del D.M. n. 429/2000.

5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98, ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con l'osser-

vanza della procedura di cui all'art. 13, comma 9

7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza assoluta. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, il presidente mette ai voti i punteggi proposti, a partire dal più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all'art. 13 del regolamento. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.

8. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe (ivi compresi i candidati in situazione di DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove in lingua straniera) nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

9. Negli indirizzi di ordinamento che prevedono, in forma sperimentale, la prosecuzione dello studio della lingua straniera oppure l'insegnamento di una seconda lingua straniera, detta disciplina può costituire oggetto d'esame in sede sia di terza prova scritta che di colloquio, ove nella Commissione risulti presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o delle lingue straniere interessate.

10. Qualora in indirizzi ordinamentali di studio la materia interessata da sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici), la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.

11. Per l'anno scolastico 2011-2012, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. "Progetto Sirio" dell'istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova scritta nonché il colloquio.

ART. 16

Colloquio

1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza dell'intera commissione. Non possono sostenere il

Esami di Stato

colloquio più candidati contemporaneamente.

2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della classe. Negli indirizzi musicali dei licei pedagogici lo studente può iniziare il colloquio mediante l'esecuzione di un brano sul proprio strumento musicale.

Analogamente, negli indirizzi sperimentali coreutici, il candidato può introdurre il colloquio mediante una breve performance coreutica. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'art. 1, capoverso art. 3 - comma 4, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole.

D'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline (cfr. legge 11 gennaio 2007, n.1, articolo 1, capoverso art.3, comma 4.).

4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti alle diverse discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte. Al riguardo, si precisa che i commissari sia interni che esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del maggior numero possibile delle discipline comprese nel piano degli studi dell'ultimo anno di corso, conducono l'esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente.

5. Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, opportunamente e dettagliatamente indicate nel documento del consiglio di classe.

6. Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali, ai sensi della C.M. n. 15 del 31-1-2007, siano stati designati commissari interni i tre docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline, si richiama l'obbligo del Presidente di salvaguardare la composizione numerica della commissione - non più di sei commissari - in tutte le fasi di svolgimento degli esami medesimi, ivi comprese quella relativa alla valutazione delle tre prove scritte e quella dell'attribuzione del punteggio finale. Per conseguenza, i commissari di lingue straniere, fermo restando in relazione alle scelte dei candida-

ti il diretto coinvolgimento di ciascuno di essi nell'esame sulla lingua di competenza, operano di comune accordo, esprimendo una sola proposta di voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero più approssimato.

7. Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali la lingua straniera, oggetto di seconda prova scritta, sia affidata ai commissari interni secondo le disposizioni dettate con la C.M. n. 15 del 31-1-2007, il candidato sceglie la lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare. Diversamente, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera senza seguire le disposizioni di cui alla predetta circolare n. 15/2007, sono oggetto del colloquio tutte le lingue straniere studiate dai singoli candidati e rappresentate nella competente commissione.

8. La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20.

9. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art. 13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.

Art. 17

Esami dei candidati in situazione di handicap

1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria.

Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto

scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2

Art.17 BIS

Esame dei candidati in situazione di DSA

1. La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico - nonché dalle Linee Guida allegate al citato DM n. 5669/2011, - considerati eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'art.5 del

Esami di Stato

D.M. 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti giovevoli nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

2. I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art.6, comma 6, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

3. Per quanto riguarda i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art.6, comma 5, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell'art. 15, comma 8. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.

Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell'art. 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

ART. 18

Assenze dei candidati Sessione suppletiva

1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente art. 14.

2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.

3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalità di cui al D.M. n. 429 del 20/11/2000.

4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall'art. 12, comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.

5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.

6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori generali degli uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

7. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.

8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candi-

dato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento. 9. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della terza prova.

ART. 19

Verbalizzazione

1. La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.

2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.

ART. 20

Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

1. Ciascuna classe-commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.

2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.

4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti. Ai sensi dell'art. 12, comma 15, per l'attribuzione del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all'art. 15, comma 7 e all'art. 16, comma 6 e comma 9.

5. La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art.11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23

Esami di Stato

luglio 1998, n.323;

b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione, a conclusione dell'anno scolastico 2011/2012, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità (art.3, commi 1, 2 e 3 del D.M. 16-12-2009, n.99).

Anche al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte della commissione, si rammenta che, ai sensi del D.M. 16-12-2009, n.99, art. 3, comma 2,

i candidati destinatari del punteggio massimo di credito scolastico (8 punti per la classe terza, 8 punti per la classe quarta e 9 punti per la classe quinta) devono avere comunque riportato, negli scrutini finali relativi alla classe terza, alla classe quarta e alla classe quinta, la media dei voti superiore a nove, con nessun voto inferiore a otto (ivi compresa la valutazione del comportamento).

- Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, art.6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2011/2012 (a regime nel corrente anno scolastico 2011/2012, vedi art.4, comma 6, D.M. n.99/2009), la commissione, all'unanimità, può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art.3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n.425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art.11, comma 4, del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323 ed abbiano perciò riportato:

- negli scrutini finali relativi al penultimo anno e ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento (fatta salva la media dei voti, che deve essere maggiore di nove nel terzultimo e nel penultimo anno);

- il credito scolastico annuale relativo al penultimo e al terzultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, ai candidati anticipatari per merito si applica la tabella A allegata al D.M. n. 99/2009 (cfr. art.4, commi 4, 5, 6, D.M. n.99 del 16 dicembre 2009).

Il credito scolastico - nei casi di abbreviazione - è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella A, allegata al DM n.99/2009, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno (art.3, comma 4 DM n.99/2009).

6. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione

di cui al successivo comma 7. La menzione della lode va trascritta sul modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa. Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro negli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli "ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito".

7. Il modello di certificazione è quello di cui al D.M. 3 marzo 2009, n. 26.

8. Per i candidati che hanno superato l'esame ESABAC, la Commissione provvede a compilare il modello (Allegato 4), concordato con la Parte Francese, allegato alla presente O.M., da inviare a cura della istituzione scolastica interessata al Rettorato dell'Académie di Grenoble, per il rilascio del certificato provvisorio, in attesa del diploma di Baccalauréat. Le istituzioni scolastiche riceveranno dal Rettorato di Grenoble l'attestazione, di cui al modello allegato.

9. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.

10. I Presidenti di commissione, qualora lo ritengano opportuno, potranno trasmettere al competente USR un'apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative dell'esame di Stato.

10 bis. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) ha confermato la disponibilità a pubblicare sul sito Internet dell'Istituto una proposta di griglia di correzione per gli elaborati della prima prova scritta nonché il repertorio delle terze prove degli anni scolastici passati. L'INVALSI produrrà, inoltre, un riepilogo, su base campionaria, delle prove di italiano e, limitatamente agli indirizzi di studio in cui la seconda prova scritta riguarda la matematica, anche di quelle di quest'ultima disciplina.

11. Nel concludere i lavori, i presidenti di commissione affidano all'istituto scolastico, fuori dal plico sigillato contenente gli atti di esame, una scheda da trasmettere, tramite il competente Ufficio Scolastico Regionale, all'Ispettore tecnico di vigilanza, nella quale sono riportati i criteri adottati dalle singole classe-commissioni per l'attribuzione della lode e le motivazioni della relativa attribuzione ai singoli candidati. L'Ispettore tecnico di vigilanza includerà nella sua relazione concernente l'andamento degli esami un apposito paragrafo sulle modalità di attribuzione della lode da parte delle commissioni, desunte dall'ispettore medesimo attraverso l'esame delle schede pervenutegli. Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico regionale invierà apposita relazione sullo svolgimento degli esami, comprensiva di un paragrafo sulle lodi con le proprie relative valutazioni, al Direttore generale della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici del Ministero.

12. Ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.

13. Si rammenta che i certificati rilasciati dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati - a seguito della Direttiva n.14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183 - devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull'originale del diploma di superamento dell'esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio.

14. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell'esame di Stato, di cui all'art.13 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, il dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell'originale.

ART. 21

Publicazione dei risultati

1. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell'esame stesso (cfr. articolo 6, comma 4, DPR 22 giugno 2009, n.122).

2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.

3. Per i candidati di cui all'articolo 17, comma 4, e 17 bis, comma 2, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

4. L'esito della parte specifica dell'esame ESABAC con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'Istituto sede della commissione, con la formula: "Esito ESABAC: Punti...." in caso di risultato positivo; con la sola indicazione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.

5. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di 100 con l'attribuzione della lode, la scuola provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.L.vo 29-12-2007, n.262, all'acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo Nazionale delle Eccellenze.

ART. 22

Versamento tassa erariale e contributo

1. Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

2. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.

3. Il pagamento della tassa erariale, nonché

Esami di Stato - allegati - allegati - allegati

dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore Generale.

4. In caso eventuale di cambio di assegnazione di istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore, ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

ART. 23

Validità dei diplomi

1. Con il decreto che individua la materia oggetto della seconda prova scritta e le materie affidate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, sono indicati i titoli di studio che si conseguono al termine dei relativi corsi di studio.

ART. 24

Accesso ai documenti scolastici e trasparenza

1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni.

ART. 25

Termini

1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell'ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.

ART. 26

Esami nella regione Valle d'Aosta e nella Provincia Autonoma di Bolzano

1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R. 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3/11/98, n. 52.

2. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, le modalità di svolgimento della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal

Decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 7-4-2005, avente per oggetto: "Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige".

ART. 27

Disposizioni Organizzative

1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli Uffici Scolastici regionali potranno valutare l'opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli Uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.


2. Per la prossima sessione dell'esame Stato, è stato previsto un progetto di semplificazione, finalizzato alla trasmissione per via telematica delle prove, denominato "plico telematico", contenente i testi della prima e della seconda prova scritta (nonché, ove prevista, della quarta prova scritta). Ciascuna sede di esame diviene destinataria del "plico telematico", documento digitale, protetto con procedimenti di cifratura, e, a tal fine, il dirigente scolastico deve garantire la dotazione tecnica indispensabile e, almeno, un "referente di sede". In sede di prima applicazione, comunque, saranno predisposte adeguate misure cautelative e alternative per garantire il regolare svolgimento degli esami.

A riguardo, con apposita nota tecnica del 12 aprile 2012 sono state fornite dettagliate istruzioni.

Roma, 11-5-2012

Il Ministro: Francesco Profumo

ANGELO FLORES



DI SERA SUL PIAZZALE

LIRICHE E RACCONTI
PRESENTAZIONE DI UGO PISCOPO



GIRGENTI EDITORE
MILANO

"Di sera sul piazzale" é in omaggio.
Viene inviato agli abbonati che ce lo richiedono fino ad esaurimento scorte.

Allegato B)

Schema della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei candidati esterni agli esami di Stato negli istituti professionali per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni (art.3, comma 3)

Schema 1

..I. sottoscritt
nat..ail.....
residente in..... dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, di aver svolto attività lavorativa presso.....con la qualifica di.....per il periodo dal.....al.....
In tale periodo il sottoscritto ha svolto le seguenti attività e mansioni, a carattere non esclusivamente esecutivo:

.....
Data
Firma.....

Schema 2

..I. sottoscritt.....
nat.. a.....residente in
dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, di aver effettuato esperienze di formazione professionale presso.....con la qualifica di.....per il periodo dal.....al.....

Tale formazione ha riguardato la seguente attività.....
Data
Firma

Allegato A)

Schema della dichiarazione di lavoro per i candidati esterni agli esami di Stato di istruzione professionale.

Dichiarazione

..I. sottoscritt..... titolare-legale rappresentante (1) della ditta..... domiciliat.. in iscritt.. alla Camera di commercio di.....n
Dichiara

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, che ..I. sig..... nat.. a.....(provincia di.....) il residente a (provincia di.....) è occupat... presso questa ditta con la qualifica (eventuale) di.....

L'assunzione è avvenuta il giornocon comunicazione prot. n.....del Centro per l'impiego di..... fino al giorno....

Nel periodo sopra indicato il lavoratore ha svolto le seguenti attività e mansioni tecniche:

.....
Il lavoratore è iscritto al n..... del libro matricola ed è registrato sul libro paga. Sono stati effettuati i versamenti dei contributi previdenziali.(2)

Si rilascia la presente dichiarazione per uso scolastico.

Data,
Firma del titolare o del rappresentante legale e timbro della ditta

1)- Cancellare la dizione che non interessa
2)- Oppure indicare il motivo del mancato versamento

Esami di Stato - allegati - allegati

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Denominazione dell'Istituzione scolastica
Nom de l'établissement scolaire

Indirizzo
Adresse

Indirizzo e-mail
Adresse e-mail

Modulo da inviare al Rectorat de l'Académie de Grenoble

(autorità amministrativa designata dalla parte francese) attestato di superamento dell'esame di stato e dichiarazione dei voti per il rilascio del baccalauréat..

Attestation de réussite à l'Exame di Stato et relevé des notes pour la délivrance du Baccalauréat II
Presidente della Commissione attesta che/ Le Président du Jury atteste que

Signorina/Signora/Signore

Mademoiselle/Madame/Monsieur

Nato il a.....

Né(e) le..... à.....

Ha ottenuto il diploma di superamento dell'Esame di Stato

A été reçu(e) à l'examen final de l'Exame di Stato

Indirizzo:

Série:

Alla sessione di (mese e anno):

à la session de (mois et année):.....

Con un punteggio complessivo di/ avec une note globale de: /100

Attribuzione della lode/attribution de la lode: sì/oui - no/non

E ha ottenuto i voti seguenti alla parte specifica dell'esame validi per il rilascio del Baccalauréat:

et a obtenu les notes suivantes à la partie spécifique de l'examen prise en compte pour la délivrance du Baccalauréat:

- Lingua e letteratura francesi/langue et littérature françaises:../15

- Storia/histoire:../15

Media ottenuta alla parte specifica dell'esame:../15

Moyenne obtenue à la partie spécifique de l'examen:

Data di deliberazione della Commissione / Date de délibération de la Commission:

Il Presidente della Commissione

Le Président du Jury (Signature)

Rectorat de l'Académie de Grenoble

Rettorato dell'Académie di Grenoble

Adresse

Indirizzo

Tél... / telefono:

E-mail:

Fait à....., le

Fatto a, il

attestation de réussite à l'examen du baccalauréat général

Attestato di superamento dell'esame del Baccalauréat général

Vu l'accord du 24 février 2009 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne

Visto l'accordo del 24 febbraio 2009 fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica italiana

Le Recteur de l'Académie de Grenoble atteste que.....

Il Rettore dell'Académie di Grenoble attesta che

Mademoiselle/Madame/Monsieur

Signorina/Signora/Signore

Né(e) le à

(Nato/a il a.....) a été reçu (e) à l'examen du Baccalauréat Général ha superato l'esame del Baccalauréat général de la série (en toutes lettres):..... dell'indirizzo (in lettere):..... à la session de (indiquer le mois et l'année):.....

Nella sessione di (indicare il mese e l'anno):..... avec une moyenne générale de/ con una media di:..... /20 mention/Menzione:

Cette attestation de diplôme a une valeur officielle, qui confère à son titulaire les mêmes droits que l'original du diplôme du Baccalauréat.

Quest'attestato ha valore ufficiale e conferisce al titolare gli stessi diritti attribuiti al possesso dell'originale del diploma del Baccalauréat.

Cette attestation est valable pour l'inscription dans l'enseignement supérieur en France.

Quest'attestato è valido per l'iscrizione nell'insegnamento superiore in Francia.

Le premier cycle de l'enseignement supérieur est ouvert à tous les titulaires du Baccalauréat (article L. 612-3 du Code de l'éducation).

Il primo ciclo dell'insegnamento superiore è aperto a tutti i titolari del Baccalauréat (articolo L. 612-3 del Codice dell'Educazione).

Pour le Recteur et par délégation

Per delega del Rettore

(signature).....

(firma).....

LA RIVISTA DELLA SCUOLA

ANNO XXXIII - 2011/2012

Sono usciti e sono disponibili

il n. 1, a 20 pagine, con

- Assunzioni a tempo indeterminato;

- Supplenze per il personale;

- Adeguamento organici;

- Concorso a 2.386 posti di dirigente.

il n. 2, a 20 pagine, con

- Funzionamento di istituzioni e organici;

- Guida e istruzioni in materia di supplenze;

- Calendari scolastici nazionale e regionali;

- Elezione organi collegiali.

il n. 3/4, a 20 pagine, con

- Alunni stranieri nelle nostre scuole;

- Esami di Stato 1° ciclo e secondarie;

- Servizio nazionale e valutazione;

- L'educazione motoria in età prescolare

- Assegnazione fondi alle scuole.

il n. 5, a 20 pagine, con

- Biblioteche scolastiche: lettera aperta al Presidente del Consiglio;

- Iscrizione degli alunni alle scuole;

- Le nostre proposte per l'autoaggiornamento.

il n. 6/7, a 20 pagine, *on line*, con

- Mobilità del personale;

- Comandi per dirigenti e docenti;

- Cessazioni dal servizio;

- Adozioni dei libri di testo.

il n. 8, a 48 pagine, *on line*, con

- Dotazioni organiche del personale;

- La logica del processo educativo;

- Attuali classi di concorso;

- Contributi scolastici delle famiglie;

- La persona e la sessualità;

- Competenze linguistiche in lingua straniera;

- Monitoraggio delle Indicazioni ministeriali.

il n. 9, a 32 pagine, *on line*, con

- Spending review: contenimento della spesa pubblica;

- Scuole dell'infanzia e del primo ciclo;

- Stress e ambiente di lavoro;

- Proposte per aggiornarsi;

- Il bambino in età prescolare;

- Competenze linguistiche in lingua straniera;

- "sballo": droga, sesso, discoteca.

Costo di ciascun fascicolo arretrato: € 6,00

Blocco di 3 fascicoli arretrati: € 10,50;

Blocco dei 6 fascicoli: € 20,00

Spedizione con pacco postale editoriale: aggiungere € 3,10.

Versamenti in ccp 13554209,

vaglia postale, assegno bancario

o postale, carta di credito intestando a: La Rivista della Scuola, Viale

Andrea Doria 10 - 20124 Milano

Posti all'estero per Dirigenti scolastici

AVVISO del Ministero degli Affari Esteri del 10/05/2012
Disponibilità di posti all'estero per Dirigenti scolastici
 - anno scolastico 2012/13

Il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, ai sensi dell'art 46, commi 1 e 2, del CCNL relativo al personale dell'area V della dirigenza scolastica sottoscritto il 15 luglio 2010

rende noto che, fatto salvo il perfezionamento del decreto di contingente da parte degli organi di controllo, per l'anno scolastico 2012/2013 si rendono disponibili

n. 20 posti

riservati a Dirigenti scolastici per lo svolgimento all'estero delle funzioni previste dall'art. 45 del CCNL/2006 dell'area V della dirigenza scolastica.

I Dirigenti scolastici che aspirino ai predetti posti dovranno presentare una dichiarazione di disponibilità, compilando l'apposita domanda (Allegato n. 1) con l'indicazione della lingua (o delle lingue) straniera/e prescelta/e in funzione delle sedi di destinazione appartenenti, alle aree linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola di cui all'allegato elenco (Allegato 2).

Si precisa che i Dirigenti scolastici potranno indifferentemente essere destinati a qualsiasi settore formativo.

Eventuali preferenze espresse dai candidati non saranno vincolanti per l'amministrazione. Le sedi indicate nell'allegato n. 2 potranno subire variazioni a seguito di eventuali restituzioni ai ruoli di Dirigenti scolastici attualmente in servizio all'estero.

I Dirigenti scolastici da destinare all'estero per l'espletamento delle funzioni dirigenziali previste dall'art. 45 del CCNL/2006, area V della dirigenza scolastica, saranno individuati sulla base di un colloquio e della valutazione dei curriculum vitae che dovrà essere allegato alla domanda di destinazione all'estero.

Sono ammessi al colloquio i Dirigenti scolastici se in possesso dei seguenti requisiti:

a) Poter garantire, all'atto di presentazione della domanda ed in caso di prima nomina, per condizioni giuridiche e di servizio, un effettivo periodo all'estero di quattro anni;

b) Effettivo servizio di almeno 2 anni in aggiunta all'anno di prova prestato nel ruolo di appartenenza come Dirigente scolastico. È conteggiabile l'anno in corso (1);

La convocazione dei Dirigenti scolastici, ai fini del colloquio previsto dall'art. 46, comma 2 del CCNL/2006, area V della dirigenza scolastica, verrà effettuata per via telematica.

Attraverso e durante il suddetto colloquio saranno accertati:

1. la particolare idoneità e le capacità professionali in ordine al servizio all'estero in uno specifico contesto educativo plurilingue;

2. il livello di conoscenza della lingua (o delle lingue straniere), orale e scritta, in relazione alle aree linguistiche prescelte;

3. la conoscenza delle leggi e disposizioni sul servizio all'estero del personale della scuola con particolare attenzione a: CCNL/2007 del computo scuola - Capo X; CCNL per il perso-

nale dirigente dell'area V dell'11 aprile 2006 - Titolo VII; D.Lgs. n. 297 del 16/4/1994 - Parte V; D.Lgs. n.62 del 27 febbraio 1998; DPR n. 18 del 1967; D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni relative al conferimento delle supplenze all'estero (Decreto del Ministero degli Affari Esteri 4132 del 30 giugno 2008); il D.I. 4716/09 che disciplina le modalità per il riconoscimento e il mantenimento della parità scolastica all'estero e dei decreti interministeriali 4269/10 e 4270/10 che applicano la riforma degli ordinamenti rispettivamente degli Istituti tecnici e dei Licei statali all'estero, la conoscenza delle caratteristiche generali delle realtà socio-pedagogiche e dei sistemi educativi dei principali Paesi delle aree linguistiche di destinazione;

5. il livello di competenza informatica e l'utilizzo di tecnologie multimediali nell'esercizio dei compiti propri del Dirigente scolastico.

L'esame del Curriculum vitae prenderà in considerazione, ai fini di una valutazione complessiva, elementi utili di apprezzamento inerenti ai titoli di studio, culturali e professionali come negli esempi di seguito riportati:

- titoli di studio e culturali
 a) diplomi di laurea; b) specializzazioni post-laurea conseguite in Università italiane o straniere; c) dottorati di ricerca; d) contratti universitari stipulati negli ultimi dieci anni; e) diplomi o certificati di lingua straniera; f) documentata attività di studio o ricerca presso Università italiane o straniere.

- titoli professionali

a) esperienze professionali significative realizzate dal candidato in contesti multiculturali sia in Italia che all'estero. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero come esplicitato dal Dlgs n. 150/2009, articolo 40, 1° comma, lettera a che modifica l'art. 19 del Dlgs. n. 165/01;

b) esperienze di organizzazione di curricula bi/plurilingue;

e) gestione di progetti internazionali e interculturali e risultati raggiunti;

d) partecipazione e/o docenza in corsi di formazione di particolare rilevanza su tematiche relative a progetti interculturali.

La durata del primo incarico per l'espletamento delle funzioni dirigenziali, all'estero è di quattro anni. È facoltà dell'Amministrazione conferire successivi incarichi non oltre un periodo complessivo di nove anni (art. 49 CCNL/2006).

La Direzione Generale per la Promozione Sistema Paese si riserva la facoltà di non procedere alle nomine qualora si verificassero situazioni o eventi non compatibili con il conferimento dell'incarico (es: insufficienza di fondi sui capitoli di bilancio relativi alla destinazione all'estero, ovvero misure di contenimento della spesa pubblica).

- Termine e modalità per la presentazione delle candidature

La domanda, corredata del Curriculum vitae,

dovrà essere obbligatoriamente redatta secondo lo schema allegato ed inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica (PEC) al seguente indirizzo: dgsps.05@cert.esteri.it

Saranno considerate prodotte in tempo utile unicamente le domande che perverranno entro il termine perentorio del

9 giugno 2012

30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione).

Il presente avviso sarà pubblicato, all'Albo di questo Ufficio e nel sito internet del Ministero degli Affari Esteri all'indirizzo: <http://www.esteri.it> (seguire il percorso: politica estera/cultura/istituzioni scolastiche).

Note

1) Per ruolo di appartenenza si intende quello relativo al ruolo di Capo di Istituto, indipendentemente dal grado di istruzione già diretto precedentemente all'introduzione del ruolo della Dirigenza scolastica.

Roma, 10 maggio 2012

Fio Il Direttore centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana

Min. Plen. Vincenza Lomonaco

Allegato n. 2

Posti vacanti di dirigenti scolastici disponibili per l'anno scolastico 2012/2013

Area francese:

CHARLEROI

Area inglese:

ADDIS ABEBA (Istituto, Omnicomprensivo)
ASMARA (Istituto Omnicomprensivo)
LONDRA
NEW YORK
PERTH (dal 1° marzo 2013)
SAN FRANCISCO

Area Spagnola:

BAHIA BLANCA (dal 1° marzo 2013)
BELO HORIZONTE
BUENOS AIRES (dal 1° marzo 2013)
LA PLATA (Nuova Istituzione)
LIMA (dal 1° marzo 2013)
PORTO ALEGRE (dal 1° marzo 2013)
SANTIAGO (dal 1° marzo 2013)

Area tedesca:

BERLINO
COLONIA
FRIBURGO
MONACO

Area mista (francese-inglese):

ATENE (Istituto Comprensivo)
MONTREAL



Mischa Richter - 1956117 - in tram

all'estero

Allegato n. 1

Al Ministero degli Affari Esteri
D.G.S.P. Uff. V
Piazzale della Farnesina, 1
00135 ROMA

Domanda per la destinazione all'estero dei dirigenti scolastici

Il/lasottoscritto/a

Nato/a.....il.....

(cognome).....

(nome).....

Dirigente scolastico con incarico presso.....

Chiede di essere destinato/a all'estero per l'espletamento delle funzioni dirigenziali presso le istituzioni scolastiche italiane e presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013.

A tal fine dichiara:
Posizione giuridica
Dirigente scolastico dall'a. scol. (1)
.....
Anno di superamento periodo di prova
.....
Anni di effettivo servizio nell'attuale ruolo di appartenenza (compreso anno in corso).....
In servizio presso (indicare con precisione sede e indirizzo).....

(1) Per i Dirigenti scolastici si intende quale ruolo di attuale appartenenza quello relativo al ruolo di Capo di Istituto, indipendentemente dal diverso grado di istruzione eventualmente già diretto e, comunque, con riferimento anche al servizio prestato nel precedente ruolo direttivo.

Lingue straniere conosciute (indicare con una X le lingue conosciute e per le quali si vuole sostenere l'eventuale colloquio. Indicare altresì le preferenze in ordine alle sedi disponibili)

Lingua X Preferenze

Francese

Inglese

Spagnola

Tedesca

Per quanto riguarda i titoli di studio, culturali e professionali il sottoscritto fa riferimento a quanto descritto nel Curriculum vitae allegato. Per ogni comunicazione il sottoscritto richiede che sia utilizzato il seguente indirizzo e si impegna a comunicare tempestivamente al seguente indirizzo di posta elettronica carloandrea.vicard@esteri.it qualsiasi variazione:

Via n.....

cap città.....

Telefono con prefisso.....

Altro telefono.....

e-mail.....

Il/la sottoscritto/a allega il proprio Curriculum vitae che consta di n.... fogli aggiuntivi e consente il trattamento dei propri dati personali ai fini delle procedure relative all'assegnazione degli incarichi dirigenziali.

Allega, inoltre, la dichiarazione degli anni di servizio, svolti in qualità di docente e di Dirigente scolastico.

Il/la sottoscritto/a rilascia le suindicate informazioni sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze di legge connesse al rilascio di dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione.

Data

(La firma leggibile deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità).

Norme per gli esami nelle sezioni ad opzione tedesca

Decreto Ministeriale n. 40 dell'11-5-2012

Svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione tedesca

Art.1

Validità del diploma

Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale tedesca ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore tedeschi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.

Art.2

Commissioni giudicatrici

Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art.1, è assicurata la presenza dei commissari di tedesco per la lingua tedesca e di quello della materia veicolata nella lingua tedesca.

È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art.3

Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione ad opzione internazionale tedesca, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Art.4

Prove di esame

L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.

1) La prima prova scritta è disciplinata dal D.M. 23 aprile 2003,n.41 (durata 6 ore).

2) La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo D.M. 23 aprile 2003,n.41:

- per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in lingua inglese o francese, a scelta del candidato;

- per l'indirizzo scientifico (durata 5 ore) verte su problemi di matematica;

- per l'indirizzo classico (durata 6 ore) consiste nella versione dal greco;

3) La terza prova scritta è disciplinata dal D.M. n. 429/2000, citato nelle premesse.

4) La quarta prova scritta, in lingua tedesca (durata 6 ore), effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta, prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato, tra:

- discussione di un testo (Texteroerterung), vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:

a) questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;

b) proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell'argomentazione sviluppata nel brano;

- analisi di un testo letterario (Literarische

Textanalyse), vertente su un brano attinto dai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:

c) 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;

d) 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano;

- discussione letteraria (Literarische Eroerterung), finalizzata all'accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria.

5) Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n.323/1998, tenendo conto che, ai sensi della legge 11.1.2007, n.1, in relazione al colloquio, la Commissione non può operare per aree disciplinari.

Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie:

- tedesco seconda lingua: il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno.

Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d'autore relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso dell'esposizione il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi;

- storia in lingua tedesca: analisi e commento di documenti di varia natura e presentazione di un argomento scelto nell'ambito del programma effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai documenti stessi. Il candidato deve dimostrare di saper selezionare informazioni, evidenziare collegamenti, individuare tematiche e sintetizzare l'argomento a lui proposto.

Il candidato ha 30 minuti a disposizione per prepararsi.

Art.5

Valutazione

1. La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.

2. Nell'ambito della terza prova scritta non si procede all'accertamento delle competenze relative alle discipline oggetto della quarta prova scritta (Lingua e letteratura tedesca e Storia in lingua tedesca).

Art.6

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.M. 20 gennaio 2012,n. 13, relativo ai corsi sperimentali.

Roma, 11-5-2012

Il Ministro: Francesco Profumo

SUPPLENZE ALL'ESTERO

Decreto MAE 15 maggio 2012, Prot.n. 3399

Graduatorie per il conferimento di supplenze nelle istituzioni scolastiche statali all'estero

Art. 1

Sono approvate le allegate disposizioni relative alla costituzione delle graduatorie per il conferimento di supplenze sui posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all'estero previste dal Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

Le disposizioni di cui all'art. 1 sono composte da n.13 articoli e sono corredate da n. 9 Allegati che ne costituiscono parte integrante.

Art. 3

Le disposizioni di cui all'art. 1 e i 9 Allegati saranno pubblicati all'Albo e sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri, Ufficio V, all'indirizzo www.esteri.it nonché all'albo delle Rappresentanze Diplomatiche o degli Uffici Consolari e delle scuole statali interessate, entro la data del 18 maggio 2012

Il direttore centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana: Min. Plen. Vincenza Lomonaco

Disposizioni relative alla costituzione delle graduatorie per il conferimento di supplenze per i posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all'estero previste dal D.L.v. 16.4.94 n. 297 e successive modifiche

Il presente provvedimento stabilisce le modalità per la costituzione delle graduatorie di aspiranti supplenti su posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero (All. 9), previste dal D.L.v. 297/94, valide per il triennio 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015.

Per istituzioni scolastiche si intendono:

- scuole statali italiane all'estero;
- e, ove vi siano posti di contingente statale:
- scuole internazionali;
- scuole straniere con sezioni italiane;
- scuole paritarie
- scuole dell'infanzia annesse alla scuola statale

Per istituzioni scolastiche all'estero si intendono:

- corsi di lingua e cultura italiana a livello elementare e medio previsti dal D.Lvo 297/94 ove vi siano posti di contingente statale.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri: www.esteri.it (politica estera - cultura - istituzioni scolastiche - supplenze all'estero).

Art. 1

Graduatorie

1. A decorrere dall'a.s. 2012/2013, in relazione ai posti di contingente presso le istituzioni ed iniziative scolastiche italiane e straniere all'estero e alle ore residue non costituenti cattedra nelle scuole statali, sono costituite specifiche graduatorie per ciascuna classe di concorso o posto di insegnamento, nonché per i posti relativi ai corsi di lingua e cultura italiana a livello di scuola elementare e di scuola media di primo grado.

2. Le predette graduatorie, suddivise in 3 fasce da utilizzare nell'ordine, sono composte

come segue:

I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie a esaurimento (D.M. 44 del 12 maggio 2011) per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria;

II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria;

III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

3. In ciascuna fascia verranno collocati prima gli aspiranti residenti nel Paese ospite da almeno un anno, successivamente i non residenti nel Paese ospite. In merito al possesso del requisito della residenza si rimanda al successivo art. 4.

4. Le nuove graduatorie, che sostituiscono integralmente quelle vigenti negli anni scolastici 2008/09, 2009/10, 2010/11 e prorogate per l'a.s. 2011/2012, conservano validità per i seguenti periodi: a.s. 2012/13, 2013/14 e 2014/15.

5. L'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente assolto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in Italia, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie ad esaurimento. Nelle presenti graduatorie all'estero non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.

Art. 2

Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie

1. Hanno titolo all'inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie:

- **Prima Fascia:**

gli aspiranti inseriti in Italia nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria.


- **Seconda Fascia:**

gli aspiranti forniti, relativamente alla gra-

duatoria interessata, di:

- specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.) e nelle Accademie di Belle Arti (COBASLID); nonché al termine dei corsi biennali di secondo livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A.

- idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati dell'Unione Europea e riconosciuta con provvedimento ministeriale ai sensi delle Direttive comunitarie



rie 2005/36/CE e 2006/100/CE recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

- idoneità o abilitazione conseguita in paesi extracomunitari e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 31/8/1999, n. 394, purché si possieda il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria.

La laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola dell'infanzia ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nella graduatoria di scuola per l'infanzia.

La laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola primaria ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nella graduatoria di scuola primaria.

Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che dell'ordinamento previgente, ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.

- **Terza Fascia:**

gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:

A) Posti di insegnamento di scuola dell'infanzia;

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e

SUPPLENZE ALL'ESTERO

quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell'istituto magistrale è valido purché corrisponda a diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi.

B) Posti di insegnamento di scuola primaria:

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi.

C) Cattedre di scuola secondaria di I e II grado:

Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni lauree specialistiche equiparate, di cui al D.M. n.22 del 9 febbraio 2005 e lauree magistrali dichiarate corrispondenti alle predette, ai sensi del D.I. del 9 luglio 2009 per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado.

Consentono l'accesso alle classi di concorso, per le quali sono prescritti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica, i relativi diplomi di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell'ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e i relativi diplomi di II livello conseguiti ai sensi della normativa vigente.

Consentono l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione fisica), il diploma I.S.E.F., le lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S e il diploma di laurea quadriennale in scienze motorie ad esse equiparate ai sensi del D.M. 5 maggio 2004;

Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda ai fini dell'accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico disciplinari e relativi crediti (CFU), devono riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime informazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall'Università dove hanno conseguito il titolo.

Le medesime disposizioni valgono anche per i possessori delle lauree magistrali di cui sopra.

2. I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto e, ai fini dell'attribuzione del


punteggio come "altri titoli", di cui alla lett. B, comma 1 della Tabella 3 di valutazione annessa alle presenti disposizioni quale All. 5, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

3. Tutti i titoli di accesso di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data del **18 giugno 2012.**

Art. 3

Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie dei corsi di lingua e cultura italiana a livello elementare e a livello medio (art. 636 D.L.vo 297/94)

1. Consentono l'inclusione nelle graduatorie di aspiranti supplenti su posti di contingente statale relativi ai corsi di lingua e cultura italiana di livello elementare, gli stessi titoli previsti, per gli aspiranti ai posti di insegnamento nella scuola primaria, per le rispettive fasce,



Gilbert Wilkison - 1925087 - il pugile

dalle disposizioni di cui al precedente art. 2

2. Hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie di aspiranti supplenti su posti di contingente statale relativi ai corsi di lingua e cultura italiana di livello medio:

- aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal D.M. 30.01.98 n.39, e successive modifiche e integrazioni, lauree specialistiche equiparate, di cui al D.M. n.22 del 9 febbraio 2005 e lauree magistrali dichiarate corrispondenti alle predette, ai sensi del D.I. del 9 luglio 2009 per l'accesso all'insegnamento nella classe di concorso A043 (italiano, storia, ed. civica, geografia nella scuola media);

- gli aspiranti in possesso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, o laurea specialistica equiparata per l'accesso all'insegnamento nella classe di concorso A045, purché conse-

guita previo superamento di un corso biennale di lingua e/o letteratura italiana, o insegnamenti omologhi (come da tabella di omogeneità del M.P.I. di cui al D.M. 30/01/98 n. 39 e DD.D.G. 31/03/99 e 01/04/99[1]) e con tre esami della lingua propria della circoscrizione consolare in cui sono attivati i posti di contingente per i quali si fa domanda (D.I. 4177/91).

2.A Hanno titolo all'inclusione nella prima fascia delle suddette graduatorie gli aspiranti inseriti, in Italia, nelle graduatorie a esaurimento per la classe di concorso A043 o A045; questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dal precedente punto 2. Per gli stessi, inoltre, è da considerare valida l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento relative all'insegnamento della lingua propria dell'area linguistica della circoscrizione consolare in cui si trovano i posti di contingente per i quali si fa domanda (D.I. 4177/91).

2.B Hanno titolo all'inclusione nella seconda fascia delle suddette graduatorie gli aspiranti forniti, relativamente alla graduatoria interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità, conseguite come descritto nell'art. 2, punto 1, per la classe di concorso A043 o A045. Per questi ultimi è da considerare valida l'abilitazione all'insegnamento della lingua

relativa all'area linguistica della circoscrizione consolare in cui si trovano i posti di contingente per i quali si fa domanda (D.I. 4177/91).

2.C Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle suddette graduatorie gli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio validi per l'accesso all'insegnamento nei corsi indicati nei precedenti punti 1 e 2.

Art. 4

Requisiti specifici e generali di ammissione

1. Il requisito della residenza nel Paese ospite da almeno un anno, che consente agli aspiranti di precedere in ciascuna delle tre fasce delle graduatorie coloro che non sono residenti nel Paese ospite, deve essere posseduto entro la data del 18 giugno 2012. Tale requisito deve essere comprovato per gli obbligati dall'iscrizione all'AIRE (legge n. 470/1988) - Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.

SUPPLENZE ALL'ESTERO

Si procederà alla verifica del suddetto requisito anche per ciascuno dei due successivi anni scolastici di validità delle graduatorie, rispettivamente **entro il 30 giugno del 2013 ed entro il 30 giugno 2014**.

2. Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie relative a supplenze su posti di contingente di sezioni italiane presso scuole straniere (All.7 alle presenti disposizioni), non residenti nel Paese ospite da almeno un anno, devono possedere una adeguata conoscenza della lingua, o di una delle lingue (per le aree miste), relative all'area linguistica della circoscrizione consolare in cui presentano domanda. Per attestare la conoscenza della lingua, tali aspiranti dovranno presentare apposita certificazione, comprovante il raggiungimento del livello minimo B1, di cui alla tabella dell'European Common Framework of Reference for Language and Teaching del Consiglio d'Europa (2001). Sono esonerati dalla presentazione di tale certificato gli aspiranti in possesso di laurea in Lingue e Letterature straniere relativa

all'area linguistica della circoscrizione consolare in cui presentano domanda o che abbiano superato almeno n. 3 esami, nell'ambito del corso di laurea, della lingua corrispondente all'area linguistica della circoscrizione consolare in cui presentano domanda.

3. Gli aspiranti debbono possedere, alla data del **18 giugno 2012** i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65;

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992 n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d) idoneità fisica all'impiego – tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992 – che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento delle supplenze;

e) per i cittadini italiani che siano stati soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).

4. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono:

a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, attestata secondo quanto previsto dalla circolare M.P.I. n. 39 del 21 maggio 2005.

5. Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

h) il personale della scuola assunto a tempo indeterminato, di età non superiore a 65 anni, che non risulti cessato dall'impiego a tempo indeterminato o collocato a riposo, alla data del 18 giugno 2012 ;

i) gli insegnanti assunti a tempo determinato, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

6. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può

disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.

Art. 5

Composizione delle graduatorie Moduli di domanda – Tabelle di valutazione dei titoli

1. Le nuove graduatorie di aspiranti supplenti su posti di contingente nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero I, II e III fascia per il triennio scolastico 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 sono costituite esclusivamente dagli aspiranti che presenteranno i relativi modelli di domanda A/1, A/2 e A/3 secondo le seguenti disposizioni:

a) per la richiesta di inclusione in graduatoria di I fascia deve essere utilizzato il Modello A/1 (All. 1 al presente provvedimento);

b) per la richiesta di inclusione in graduatoria di II fascia deve essere utilizzato il Modello A/2 (All. 2 al presente provvedimento);

c) per la richiesta di inclusione in graduatoria di III fascia deve essere utilizzato il Modello A/3 (All. 3 al presente provvedimento).

2. L'inclusione nelle graduatorie sarà disposta, per tutti gli aspiranti, esclusivamente in relazione alle classi di concorso e/o posti di insegnamento espressamente indicate nei relativi modelli.

3. Per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie, i relativi punteggi, posizioni ed eventuali precedenza deriveranno esclusivamente dai dati riportati nei rispettivi modelli A/1, A/2 e A/3 previsti dalla presente procedura.

4. Non è prevista alcuna trasposizione automatica di sedi, situazioni e punteggi acquisiti e derivati dalle precedenti graduatorie di aspiranti supplenti su posti di contingente nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero relative al triennio 2008/09, 2009/10, 2010/11.

5. Il Modello di domanda A/1 deve essere utilizzato dagli aspiranti inseriti in graduatorie a esaurimento che richiedono l'inclusione nelle graduatorie di prima fascia. Tali aspiranti dovranno indicare in quale fascia/scaglione delle suddette graduatorie sono inclusi (primo, secondo o terzo scaglione). In mancanza di tale indicazione, gli aspiranti verranno considerati inclusi nella terza fascia/scaglione. Tutti gli aspiranti saranno collocati nelle graduatorie sulla base del punteggio da loro stessi dichiarato, fatte salve le responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni non rispondenti al vero, da accertare in sede di controllo.

6. Gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie a esaurimento possono chiedere di essere inseriti con riserva, per i relativi insegnamenti, nelle graduatorie di prima fascia e a tal fine compileranno il mod. A/1. Poiché tale posizione con riserva è priva di effetti, fino allo scioglimento della riserva stessa nelle graduatorie ad esaurimento, i predetti aspiranti possono, per gli insegnamenti per cui possiedono i titoli di accesso previsti per la II e III fascia delle graduatorie, produrre i relativi Modelli A/2 e A/3, ottenendo in tal modo, oltre che l'inclusione con riserva in I fascia, l'inclusione a pieno titolo nelle altre fasce di pertinenza.

7. Il Modello di domanda A/2 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l'inclusione in graduatorie di II fascia per gli inse-



Rea Gardner - 1925088 - Attenta !

SUPPLENZE ALL'ESTERO

gnamenti per cui sono in possesso della relativa abilitazione o idoneità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3. Tali aspiranti sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli allegata quale Tab. 2 All. 4 al presente provvedimento.

8. Il Modello di domanda A/3 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l'inclusione in graduatoria di III fascia per insegnamenti per cui sono in possesso del titolo di studio di accesso secondo le indicazioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3. Tali aspiranti sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli allegata quale Tab. 3 All. 5 al presente provvedimento.

Art. 6

Termini e modalità di presentazione dei moduli di domande per l'inclusione nelle graduatorie e aggiornamenti delle graduatorie nel triennio

1. Le domande di inclusione nelle graduatorie devono essere presentate, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli conformi a quelli allegati alle presenti disposizioni (A/1, A/2 e A/3), entro il termine perentorio del **18 giugno 2012** fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti entro la medesima data.

2. È consentito presentare domanda di inserimento nelle graduatorie delle istituzioni e iniziative scolastiche comprese nel territorio di non più di due circoscrizioni consolari, intendendo per circoscrizione consolare l'ambito territoriale di competenza di un ufficio consolare (si veda elenco come da All. 6). Gli aspiranti possono inoltre indicare la propria disponibilità ad essere chiamati con priorità, con le modalità celeri di interpellato, per effettuare supplenze brevi, così come previsto al successivo art. 7 punti 2 e 3.

3. Per essere inseriti nelle graduatorie, gli aspiranti supplenti sono tenuti a presentare domanda in carta semplice secondo i modelli allegati che devono essere compilati in tutte le loro parti o riprodotti integralmente. La domanda deve essere datata e sottoscritta dall'interessato, in tutte le sue parti. La firma non è soggetta ad autenticazione.

4. Per ciascuna delle due circoscrizioni consolari richieste, gli aspiranti presenteranno tanti modelli (A/1, A/2, A/3) quante sono le fasce per le quali hanno titolo all'inclusione.

5. La domanda deve essere rivolta e indirizzata, **entro il 18 giugno 2012**, secondo quanto previsto dall'Allegato 6:

a) ai Dirigenti scolastici degli Uffici Scuola delle due circoscrizioni consolari prescelte, all'indirizzo del Consolato o Ambasciata competente per territorio, nel caso in cui si richieda l'inclusione in graduatorie relative a istituzioni o iniziative scolastiche diverse dalle scuole statali italiane all'estero;

b) ai Dirigenti scolastici all'indirizzo delle scuole statali, nel caso in cui si richieda l'inclusione nelle graduatorie delle scuole statali di: Addis Abeba Istituto Omnicomprensivo, Asmara Istituto Omnicomprensivo, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi, Zurigo;

c) ai Dirigenti scolastici sia all'indirizzo delle scuole statali che a quello del Consolato o Ambasciata competente, nel caso in cui si richieda l'inclusione sia nelle graduatorie delle scuole statali, sia in quelle delle altre istituzio-

ni o iniziative scolastiche presenti nelle circoscrizioni consolari di Parigi e Zurigo.

6. Le domande di inclusione in graduatoria devono essere inviate a mezzo di raccomandata o con posta certificata se indicata nell'allegato 6 **entro il 18 giugno 2012** sia per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale, sia per quelle che seguono il calendario australe (per la raccomandata fa fede la data del timbro postale). Entro la medesima data, gli aspiranti supplenti potranno altresì consegnare direttamente le domande presso le scuole e gli uffici consolari di cui alle lett. a), b), c) del precedente punto 5.

7. L'aspirante già incluso nelle graduatorie per il quadriennio 2008/2012, ove intenda permanere nelle medesime circoscrizioni consolari, deve presentare nuovamente domanda secondo le modalità di cui al presente provvedimento.

8. I candidati che conseguano l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento di cui al precedente art. 2, seconda fascia, nel corso del periodo di validità del triennio delle graduatorie redatte ai sensi del presente provvedimento possono, dietro presentazione di apposita istanza documentata, essere inseriti in coda alle graduatorie di seconda fascia, nell'anno scolastico successivo al conseguimento dell'abilitazione o idoneità, con il punteggio già attribuito per l'inclusione in terza fascia. La domanda di inserimento in coda dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno ai Dirigenti scolastici degli Uffici Scuola/ Scuole statali delle due circoscrizioni consolari prescelte entro il 30 giugno dell'anno scolastico precedente a quello in cui si ha diritto all'inclusione in coda alle graduatorie di seconda fascia.

9. L'eventuale cambiamento del requisito della residenza nel triennio è disciplinato come segue:

1. gli aspiranti inclusi in graduatoria che maturino **entro la data del 30 giugno 2013 o 30 giugno 2014** il requisito della "residenza da almeno un anno nel Paese in cui sono inseriti in graduatoria", possono richiedere, entro le stesse date, di essere inclusi nella/e graduatoria/e dei residenti in coda nella fascia cui hanno diritto, a valere dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

2. gli aspiranti inclusi in graduatoria che perdano il requisito della "residenza da almeno un anno nel Paese ospite" sono tenuti a dichiararlo al competente Ufficio scolastico consolare entro la data del **30 giugno 2013 o 30 giugno 2014**. Gli stessi saranno collocati nella graduatoria dei non residenti nella fascia cui hanno diritto e nella posizione che spetta loro in base al punteggio, a valere dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Art. 7


Disponibilità per le supplenze brevi

1. Con successivo provvedimento la D.G.S.P. del M.A.E. emanerà, entro la data del **30 giugno 2012**, le nuove disposizioni per il conferimento delle supplenze presso le istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero.

Tali disposizioni verranno pubblicate sul sito Internet del Ministero Affari Esteri www.esteri.it (politica estera - cultura - istituzioni scolastiche - supplenze all'estero).

2. Gli aspiranti possono indicare, secondo le apposite modalità previste nei Mod. A/1, A/2, A/3, la propria disponibilità ad essere chiamati con priorità secondo celeri modalità di interpellato e di risposta così come indicato nel successivo punto 3, per supplenze brevi aventi la seguente durata:

- fino a 20 giorni, nella scuola secondaria di I e II grado;



Frank Hanel - 1925104 - si distrae

- fino a 10 giorni, nella scuola primaria e nei corsi di lingua e cultura italiana.

3. Per le supplenze di cui al precedente punto 2 vigono le seguenti modalità:

- gli uffici scolastici consolari o le scuole interpellano gli aspiranti, che hanno dichiarato la loro disponibilità per le supplenze brevi, contattando prima i residenti e poi i non residenti nell'ordine della fascia di appartenenza, nelle 24 ore successive alla comunicazione dell'assenza del titolare utilizzando il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso o indirizzo e-mail indicati in via obbligatoria dagli aspiranti come previsto nell'apposito spazio dei Mod. A/1, A/2, A/3;

- gli aspiranti interpellati hanno l'obbligo di far pervenire la loro risposta entro le 24 ore successive alla comunicazione della proposta di nomina da parte dell'ufficio scuola o della scuola; in caso contrario gli stessi incorreranno nelle specifiche sanzioni previste e disciplinate dalle disposizioni che saranno emanate con il provvedimento di cui al precedente punto 1;

- nella comunicazione l'Ufficio scuola o la scuola determinano, in relazione alle caratteristiche di urgenza, il momento di effettiva presa di servizio da parte dell'aspirante.

Art. 8

Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli

1. Nei moduli di domanda e nelle relative avvertenze e note - che fanno parte integrante delle presenti disposizioni - sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della costituzione delle graduatorie; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 successive modi-

SUPPLENZE ALL'ESTERO

fiche ed integrazioni.

2. È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data del **18 giugno 2012**.

3. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione, fatta eccezione per l'obbligo di documentazione relativamente a:

- certificazione comprovante il possesso del requisito della residenza nel Paese ospite da almeno un anno, secondo quanto disposto all'art. 4 punto 1 del presente provvedimento;

- certificazione comprovante la conoscenza della lingua straniera relativa all'area linguistica della circoscrizione consolare in cui sono compresi i posti di contingente delle sezioni italiane presso scuole straniere, secondo quanto disposto all'art. 4 punto 2 del presente provvedimento;

- titoli di studio conseguiti all'estero (art. 2, punto 2);

- dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare che attesti la natura giuridica dell'ente e la durata legale relativamente a: Diplomi di specializzazione universitari di durata pluriennale, Diplomi di perfezionamento, Master universitari di I e II livello di durata annuale, Attestati di frequenza di Corsi di perfezionamento universitari di durata annuale, conseguiti presso Università straniere;

- servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea;

- servizi di insegnamento prestati con contratti atipici (nota 21 mod. A/2 e note 11 e 15 mod. A/3).

4. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e, comunque, all'atto della stipula del primo contratto di supplenza, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.

5. I predetti controlli sono effettuati dai Dirigenti scolastici degli Uffici scuola in ciascuna circoscrizione consolare e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante medesimo, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.

6. In caso di effettuazione dei predetti controlli, il Dirigente scolastico che li ha effettuati rilascia all'interessato apposita certificazione dell'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; e contestualmente ne invia copia al Dirigente scolastico dell'Ufficio scuola della seconda circoscrizione consolare prescelta e alla DGSP-Ufficio V – MAE.

7. In caso di mancata convalida dei dati il Dirigente scolastico che ha effettuato i controlli provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie, dandone conseguente comunicazione al Dirigente scolastico responsabile delle graduatorie costituite nell'altra circoscrizione consolare richiesta dall'aspirante.

Art. 9

Esclusioni – Regularizzazioni

1. Non è ammessa a valutazione la domanda:

- a) presentata oltre il termine indicato al precedente articolo 6 punto 1;

- b) priva della firma dell'aspirante;

- c) dell'aspirante privo dei requisiti genera-

li di ammissione, di cui al precedente art. 4.

2. Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato al precedente articolo 2.

3. È escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che abbia presentato domanda in più di due circoscrizioni consolari.

4. È escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, il personale della scuola assunto a tempo indeterminato di età non superiore a 65 anni, che non risulti cessato dall'impiego a tempo indeterminato o collocato a riposo alla data del **18 giugno 2012**.

5. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso da tutte le graduatorie relative ai posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero in cui sia stato incluso, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

6. È ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale, previa determinazione, da parte del Dirigente scolastico dell'Ufficio scuola, di un breve periodo per gli adempimenti necessari.

Art. 10

Redazione delle graduatorie

1. Il Dirigente scolastico o, in mancanza, l'autorità consolare, esaminate le domande presentate dagli aspiranti, attribuisce i punteggi sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti e delle annesse tabelle di valutazione dei titoli e procede alla compilazione delle graduatorie, distintamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per i corsi di lingua e cultura a livello elementare, per i corsi di lingua e cultura a livello medio e per ciascuna delle classi di concorso di scuola secondaria previste dal citato Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 e successive modifiche o integrazioni D.M. n. 22 del 9/02/05, relative ai posti di contingente statale istituiti nella circoscrizione consolare e agli insegnamenti impartiti nell'istituzione scolastica statale.

2. In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 11

Pubblicazione del presente provvedimento

1. Le disposizioni del presente provvedimento devono essere pubblicate all'albo delle Rappresentanze Diplomatiche, ovvero degli Uffici consolari e delle scuole statali interessate, e all'albo dell'Ufficio V- D.G.S.P. del MAE. La pubblicazione deve avvenire il 18/05/2012 sia per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale (1 settembre – 31 agosto) sia per quelle che seguono il calendario australe (1 marzo – 28 febbraio).

2. Unitamente alla pubblicazione del presente provvedimento, l'autorità consolare dispone la pubblicazione dell'elenco delle scuole (statali, paritarie, scuole dell'infanzia annesse alle

scuole statali e straniere) nonché dei corsi di lingua e cultura italiana di cui all'art. 636 del D.Lvo 297/94 funzionanti nella propria circoscrizione. Provvede, inoltre, a dare comunicazione al Ministero degli Affari Esteri – D.G.S.P. – Uff. V dell'avvenuta pubblicazione.

Art. 12

Pubblicazione delle graduatorie – Reclami – Ricorsi

1. Le graduatorie provvisorie redatte ai sensi del presente provvedimento sono pubblicate, entro la data del 20/07/2012, all'albo della Rappresentanza Diplomatica, o dell'Ufficio consolare, e delle istituzioni scolastiche interessate. Per favorire la consultazione e la conoscenza, anche ai fini della presentazione di eventuali reclami, le graduatorie vengono anche pubblicate sui siti Internet delle ambasciate o uffici consolari, ove presenti (vedi All.6).

2. Avverso le graduatorie medesime è ammesso reclamo, che deve essere rivolto al dirigente scolastico o all'autorità consolare responsabile delle graduatorie, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle medesime.

3. Dopo la decisione sui reclami, che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla ricezione degli stessi, le graduatorie definitive sono affisse all'albo della sede consolare e presso l'istituzione scolastica interessata.

4. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le stesse è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.

5. L'autorità consolare provvede ad inviare copia delle graduatorie definitive al Ministero degli Affari Esteri – D.G.S.P. Ufficio V.

6. L'Amministrazione, con riferimento alla Legge 31/12/1996 n. 675 e successive integrazioni e modifiche, recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti, si impegna a utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dalla presente circolare.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero degli Esteri www.esteri.it (politica estera – cultura – istituzioni scolastiche – supplenze all'estero), e sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione: www.istruzione.it

2. Il presente provvedimento è corredato da n. 9 allegati che costituiscono parte integrante dello stesso:


- Allegato 1 – Modello di domanda A/1 –
- Allegato 2 – Modello di domanda A/2 –
- Allegato 3 – Modello di domanda A/3 –
- Allegato 4 – Tabella 2 per II fascia –
- Allegato 5 – Tabella 3 per III fascia –
- Allegato 6 – Indirizzi a cui inviare le domande –
- Allegato 7 – Sezioni italiane presso scuole straniere –
- Allegato 8 – Codici classi di concorso –
- Allegato 9 – Elenco generale dei Posti di Contingente –
- Tabella di omogeneità

Il direttore centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana: Min. Plen. Vincenza Lomonaco
(N.B.: Si omette la pubblicazione degli allegati. Gli interessati potranno ricavarli, secondo le proprie esigenze, collegandosi direttamente al sito del Ministero).

Per la preparazione e la formazione professionale proponiamo 6 volumi della collana "Aggiornarsi"

Blocco di 6 volumi al prezzo scontatissimo del 40%
€ 38,00 anziché ~~€ 64,04~~

Collana Aggiornarsi n.1



€ 10,33

Collana Aggiornarsi n.2




€ 10,33

Collana Aggiornarsi n.4




€ 10,33

Collana Aggiornarsi n.5




€ 10,33

Collana Aggiornarsi n.7



€ 12,39

Collana Aggiornarsi n.9



€ 10,33

Versamenti in ccp.
 13554209 intestando a:
 La Rivista della Scuola,
 Viale Andrea Doria 10
 20124 Milano
 oppure
 carta di credito, asse-
 gno bancario o postale
 Per informazioni:
 tel.: 02/669.2195,
 fax 02/6698.3333
 e-mail: info@girgenti.it
 internet: www.girgenti.it
www.rivistadellascuola.it

Non si effettuano spedi-
 zioni in contrassegno.
 Le pubblicazioni vengo-
 no spedite a mezzo plico
 postale editoriale con
 spese di spedizione a
 nostro carico

Si, inviatemi il blocco di 6 volumi (Collana Aggiornarsi:
 1, 2, 4, 5, 7 e 9) al prezzo scontato del 40%
 di € 38,00 anziché € 64,04

Ho versato l'importo di € 38,00 in data a mezzo ccp.
 13554209 o vaglia postale o assegno bancario intestati a «La Rivista della Scuola»,
 Viale Andrea Doria 10 - 20124 MILANO

oppure

Addebitare l'importo di € 38,00 sulla mia Carta di Credito

(fare
 un segno
 sopra il tipo
 di carta)

N. _____ scadenza _____ CV2 _____

riportare i tre
 numeri sul
 retro della
 carta

cognome

nome

via

n.

c.a.p.

città

tel.

fax

Ritagliare e spedire, unitamente al giustificativo di pagamento, a mezzo fax
 02/6698.3333, o e-mail: info@girgenti.it oppure in busta chiusa a: «LA RIVISTA
 DELLA SCUOLA» Girgenti Editore srl, Viale Andrea Doria 10 - 20124 MILANO

N.B.: Ai sensi della legge 675/96 i dati personali qui contenuti faranno parte dell'archivio elettronico de
 «La Rivista della Scuola» - Girgenti Editore srl, che li userà solo per proprie iniziative editoriali, escluden-
 done quindi, la divulgazione a terzi. I dati verranno aggiornati o cancellati a richiesta dell'interessato/a.

Per i pagamenti
 tramite Posta
 consigliamo di
 trasmettere la ricevuta
 di versamento
 a mezzo
 fax 02.6698.3333
 per l'immediata
 spedizione dei volumi

È
 UN'OFFERTA
 SPECIALE
 DA PRENDERE
 AL VOLO !

Patologie, disturbi, fobie

di **ANTONIO FUNDARÒ**

Nel precedente n. 9 è stato pubblicato un articolo di analogo argomento dello stesso autore

Patologie e disturbi d'ansia

L'ansia è uno stato contraddistinto da una percezione di paura non connessa ad alcuno stimolo specifico. L'ansia viene differenziata dalla paura in quanto quest'ultima è per definizione specifica (si ha paura di qualcosa di preciso), mentre la prima comporta una risposta generalizzata di timore di fronte a stimoli non chiaramente identificati dal soggetto.

L'ansia per definizione è aspecifica.

L'ansia è una spiacevole esperienza emotiva che si accompagna ad un senso di impotenza o ad una sensazione di pericolo imminente e può variare nei suoi gradi da una lieve inquietudine sino ad un intenso terrore.

I segni somatici sono una iperattività del sistema nervoso autonomo e in generale della classica risposta del sistema simpatico di tipo "attacca o fuggi".

Dal punto di vista emotivo, l'ansia causa una sensazione di terrore o panico, nausea e brividi. Dal punto di vista comportamentale, si possono presentare sia comportamenti volontari che involontari, diretti alla fuga o all'evitare la fonte dell'ansia.

Questi comportamenti sono ripetuti e spesso non-adattivi, dal momento che sono i più estremi nei disturbi d'ansia.

In ogni modo l'ansia non sempre è patologica o non-adattiva: è un'emozione di tutti come la paura, la rabbia, la tristezza e la felicità, ed è una funzione rilevante in relazione alla conservazione.

Attacco di panico

Un attacco di panico, è un periodo di paura o disagio intensi, caratteristicamente con un inizio improvviso e solitamente della durata inferiore ai trenta minuti. I sintomi implicano tremore, respiro superficiale, sudore, nausea, vertigini, iperventilazione, parestesie (sensazione di formicolio), tachicardia, sensazione di soffocamento o asfissia, paura di "impazzire" o di perdere il controllo, fastidio o dolore al petto.

Il disturbo è significativamente diverso dagli altri tipi di disturbi di ansia, in quanto gli attacchi sono improvvisi, non sembrano provocati da alcunché e spesso sono debilitanti. Un episodio è spesso categorizzato come un circolo vizioso dove i sintomi mentali accrescono i sintomi fisici, e viceversa.

Agorafobia

È contraddistinta da un forte stato d'ansia che la persona prova quando si trova in situazioni dalle quali gli sembra imbarazzante o difficile allontanarsi e teme di non poter ricevere aiuto se viene colto da un attacco di panico. L'attacco si manifesta soprattutto in luoghi affollati, sui mezzi di trasporto o quando la persona è sola e lontana da casa. La persona per evitare l'evento temuto cerca di limitare al massimo gli spostamenti e quando è costretta a

uscire si fa accompagnare da qualcuno.

Fobia specifica

È contraddistinta da un'ansia provocata dall'esposizione a un oggetto o a una situazione, che spesso determina condotte di evitamento. Le situazioni e gli oggetti temuti più di frequente sono: animali, temporali, vertigini, ferite, sangue, iniezioni, trasporti pubblici, tunnel, ponti, mezzi volanti, ascensori, luoghi chiusi, guidare, vomitare, paura di ammalarsi.

Fobia sociale

Contraddistinta da ansia provocata da situazioni sociali o prestazioni sociali che, procura evitamento.

Disturbo ossessivo-compulsivo

È contraddistinto dalla presenza di ossessioni e compulsioni. Le ossessioni sono dei pensieri ricorrenti vissuti come intrusivi, inappropriati e fonte di ansia da parte dell'individuo. Le compulsioni sono dei comportamenti che si presentano spesso sotto forma di rituali in replica ad fissazioni da neutralizzare ed esorcizzare. Gli atteggiamenti e le azioni mentali sono rivolti a ridurre il disagio o a prevenire situazioni temute. Questo disturbo causa un grosso dispendio di tempo ed energia, modifica le abitudini quotidiane e interferisce sul funzionamento globale della persona stessa.

Disturbo

Post-Traumatico da stress

È contraddistinto dal rifiorire un evento molto traumatico vissuto con sentimenti di terrore, impotenza e orrore. Tale avvenimento può essere rivissuto in molti modi. L'individuo evita tutto ciò che può essere associato alla sua esperienza traumatica e principalmente farà ogni affaticamento per non ricordare e non trovarsi con persone presenti nella tragica circostanza o in luoghi che gli siano capaci di evocare l'evento terrificante. Spesso si verifica un forte aumento del livello di ansia e di tensione. Il soggetto ha difficoltà nel dormire, irritabilità, incapacità di concentrarsi, ipervigilanza. Vive in un ininterrotto stato di allarme.

Disturbo Acuto da Stress

È caratterizzato da sintomi simili a quelli presenti nel disturbo post-traumatico da stress che si verificano immediatamente a seguito di un evento estremamente traumatico, ma a differenza di quest'ultimo, dura da un minimo di due giorni a un massimo di quattro settimane.

Disturbo d'ansia generalizzato

Si caratterizza per la presenza da almeno sei mesi di ansia e preoccupazioni difficilmente controllabili, smisurate e ripetute che riguardano una pluralità di tematiche e sono presenti per la maggior parte della giornata.

Il ruolo dello psicologo

Lo Psicologo del lavoro negli ultimi anni si sta sfidando con un tema di grande attualità: lo stress da lavoro-correlato.

I pericoli psicosociali connessi al lavoro riguardano, come è ben noto, forme relative alla organizzazione e alla gestione del lavoro e alla sua situazione sociale ed organizzativa, in potenza in grado di originare danni psicologici o fisici.

Essi sono stati individuati come una delle maggiori minacce per la salute e per la sicurezza occupazionale e sono collegati a incognite sul posto di lavoro, come lo stress da lavoro.

Lo stress da lavoro correlato si verifica allorché le istanze dell'ambiente lavorativo passano oltre la capacità del lavoratore di farvi fronte (o di controllarle).

È tra le cause di malattia più comunemente riferite dai lavoratori e interessa più di 40 milioni di persone nell'Unione Europea. È stato ritenuto che il costo relativo allo stress da lavoro è di 20 bilioni di Euro annui, per mancanza di lavoro e per costi sanitari, il 3-4% del GPN Europeo (ISPESL, 2008).

Nel 2004, fra i partner sociali Europei è stato raggiunto un accordo sullo stress lavoro-correlato.

Il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n.81, in materia di difesa dei lavoratori dai rischi da esposizione a stress lavoro-correlato, ha individuato nel 31 dicembre 2010 la data di avvio per pensare alla posatura, nelle aziende, della Valutazione dello stress lavoro-correlato.

Questo significa che il Datore di Lavoro, per questo motivo, avrebbe dovuto provvedere alla Valutazione del rischio stress lavoro-correlato nella propria azienda, valutando che tale adempimento ha carattere obbligatorio.

Di fatto poche aziende stanno regolando la loro posizione.

C'è molto disordine su chi si debba occuparsi di questa valutazione e neanche gli Enti che sarebbero deputati a dare informazioni alle Aziende sono molto informati.

Questo è quello che riporta l'Art. 28 del Decreto:

Per visualizzare la Rivista,
pagina per pagina,
collegarsi al nostro sito:
www.girgenti.it

Ansia e stress nell'ambiente di lavoro

Oggetto della valutazione dei rischi

"... La valutazione... deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004...".

L'obiettivo generale dell'accordo, a cui si rifà la legge citata, è rendere migliore la consapevolezza sullo stress da lavoro da parte di tutti i soggetti interessati, segnando i sintomi che possono indicare la nascita di problemi di stress da lavoro. La legge, di fatto, offre un modello che aiuta a individuare, prevenire e gestire i problemi di stress da lavoro.

La legge obbliga, altresì, il Datore di Lavoro a vigilare sulla sicurezza dei lavoratori anche per ciò interessa lo stress lavoro-correlato determinando e discernendo fattori oggettivi e soggettivi che lo determinano e che sarebbero capaci di influenzare sfavorevolmente la qualità della attività dei lavoratori e il rendimento aziendale.

Se non si è sicuri che il benessere psicologico di chi lavora possa influire anche sul rendimento e la produttività, fare una valutazione, proporre i questionari, non

porterà a nessun vero risultato.

In questa atmosfera caotica e insufficientemente "convinta" si inserisce lo Psicologo del lavoro, l'unico consapevole dell'importanza del suo intervento.

In questo contesto è naturale chiedersi quale ruolo possono e dovranno avere gli psicologi competenti per valutare il rischio di stress sul lavoro.

Ciò alla luce del nuovo Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, dove, per la prima volta in Italia, si è reso esplicito l'obbligo di valutare lo stress.

Il decreto, pur tuttavia, anche se molto innovativo, non prevede in maniera esplicita l'utilizzo dello psicologo quale esperto competente per una corretta valutazione del rischio psicosociale.

Lo psicologo competente può svolgere funzioni di indagine, ascolto, prevenzione, informazione e formazione.

Parliamo di uno psicologo nominato, accanto al medico competente, per la prevenzione e sorveglianza sanitaria.

Se è vero che, per definizione, lo psicologo del lavoro studia i comportamenti delle persone nel contesto lavorativo e nello svolgimento della loro attività lavorativa in rapporto alle relazioni interpersonali ai compiti da svolgere, alle regole e al funzionamento dell'organizzazione, nel caso particolare e alla luce del mutato

quadro normativo nel settore, lo psicologo del lavoro deve favorire il benessere delle individui che lavorano - che ricadrà sul benessere dell'organizzazione - rendere migliore le condizioni psicologiche tenendo presenti tutti i rapporti tra i più disparati gruppi e ruoli all'interno dell'organizzazione.

Gli ambiti di cui si occupa riguardano:

- la gestione del personale
- la selezione
- la formazione professionale
- le dinamiche di gruppo e la comunicazione.

In Italia la Psicologia del lavoro nasce insieme alla rivoluzione industriale nel XX secolo, ma è negli anni Sessanta che conosce il suo sviluppo occupandosi principalmente di selezione del personale.

Con il '68 e i primi scioperi si avviò una maggiore riflessione sul miglioramento della qualità del lavoro.

Lo sfondo che abbiamo innanzi è questo: esiste una Legge che pochi conoscono, sussistono degli strumenti e delle metodologie da utilizzare, non esiste una figura professionale deputata a questa valutazione.

Si ritiene che, in questo determinato settore, lo psicologo del lavoro sarebbe capace di offrire le proprie capacità in modo più adeguato e organizzato rispetto



Filo diretto
per abbonarsi
se avete una carta di credito
è sufficiente una telefonata
al 02/669.2195
oppure un fax al 02/6698.3333

Per la serenità nell'ambiente di lavoro

ad altre figure, bensì il panorama italiano non è in grado ancora di pensare a uno spazio adeguato in questo senso.

Un ruolo importante nella valutazione del rischio da stress da lavoro correlato è, dunque, alla luce di queste premesse, rivestito dallo psicologo a cui potrebbe e dovrebbe essere chiesto, oggi più di prima, un costante processo di valutazione per la sicurezza e la salute dei lavoratori con il prioritario obiettivo quello di evitare le malattie e/o gli infortuni derivanti da pericoli presenti sul luogo di lavoro.

Un impegno consistente nell'esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa per stabilire (ISPESL, 2008):

- cosa può provocare lesioni o danni
- se è possibile eliminare i pericoli e, nel caso in cui ciò non sia possibile, quali misure preventive o di protezione devono essere messe in atto per controllare i rischi.

La valutazione del rischio è la base per una gestione efficace dello stress connesso all'attività lavorativa.

La valutazione del rischio riguardante lo stress lavorativo postula l'adozione degli identici principi e processi fondamentali di altri rischi occupazionali, in generale possiamo affermare che, per la maggior parte delle imprese, le attività da svolgere sono le seguenti:

- individuare i pericoli attraverso la rilevazione della fonti di stress lavorativo;
- individuare le persone a rischio attraverso la rilevazione di indicatori oggettivi e/o comportamenti considerati come significativi indicatori di stress lavorativo;
- valutare e attribuire, se necessario, un ordine di priorità ai rischi;
- decidere quali azioni preventive adottare;
- intervenire con azioni concrete;
- controllare e revisionare.

Gli esperti, nello specifico, gli psicologi, che intendono mettere in atto interventi per la gestione dello stress da lavoro devono avere vivi le seguenti informazioni per la concretizzazione di strategie di intervento idonee (Gabassi G., De Tina M., Perin G., 2010).

Disponibilità dell'organizzazione al cambiamento

Il successo e l'efficacia dell'intervento saranno condizionati dalla disponibilità e dalla riluttanza dell'organizzazione al modificazione dei comportamenti abituali.

Strategia di intervento realistica

Aggredire tutti i problemi e tutti gli aspetti accertati, in merito alla stima del rischio psicosociale, può implicare una pretesa onerosa di risorse ed una difficile operazione di intervento che porterebbe scarse probabilità di successo. La strategia di intervento deve contemplare soluzioni realizzabili che possono essere adottate nella attività di lavoro quotidiana rendendo, quindi, l'implementazione più facile, di più intenso successo e duraturo nel tempo (ISPESL, 2008).

Strategia di intervento globale

Devono aggredire particolarmente le occasioni dello stress da lavoro alla base (prevenzione primaria), dare formazione ai dirigenti ed ai lavoratori in merito al management dello stress da lavoro per diminuire l'impatto (prevenzione secondaria), e, per coloro che abbiano avuto complicazioni di salute, a causa di stress lavorativo, somministrare risorse per governarne e ridurne gli effetti (prevenzione terziaria).

Sostenere un miglioramento continuo

L'impegno per sfidare i rischi psicosociali e lo stress da lavoro non deve essere visto come una attività "una tantum", ma, all'opposto, deve essere introdotto nella prassi lavorativa di ogni giorno.

Si dà impulso, quindi, ad un ciclo continuo di miglioramento.

In altre parole una soddisfacente valutazione del rischio stress lavoro correlato deve (Gabassi G., De Tina M., Perin G., 2010):

- appassionare possibilmente tutta l'azienda (dirigenza, lavoratori RSPP, RLS);
- essere concreta e razionale per l'azienda (progressiva ed implementabile);
- coinvolgere tutti i livelli di protezione (primo, secondo e terzo) in uno sviluppo progressivo e coinvolgente, a tratti anche piacevole per chi lo subisce o lo percepisce;
- immergersi nella cultura aziendale attraverso un ciclo continuo di miglioramento.

La funzione dello Psicologo nella valutazione dello stress lavoro-correlato

Lo psicologo ha pratiche professionali adeguate e adatte, in diversi tempi delle attività pianificate dal Dlgs. 81/2008. Più accuratamente, pone la sua professionalità al servizio della:

1. l'identificazione e valutazione dei rischi attraverso il colloquio anamnestico e la somministrazione di test specifici.

2. attività di prevenzione (ad esempio: consulenza alla gestione del sistema organizzativo, formazione del personale, comunicazioni in merito alla salute e ai rischi lavorativi)

3. azione di sorveglianza (ad esempio: consulenza sul ruolo che svolgono la percezione del rischio, l'informazione e la formazione per la sicurezza, come pure il sistema dei controlli e delle sanzioni sui comportamenti di sicurezza e tutela della salute)

4. determinazione dell'idoneità lavorativa per quello che concerne il parere su motivi di natura psicologica.

Va tenuto in considerazione che la esperienza dello psicologo può rappresentare un "valore aggiunto" anche nell'attuazione delle fasi successive alla valutazione in senso stretto.

Ciò grazie a:

1. l'elaborazione dei dati con tecniche

mirate fondamentalmente sull'accertamento logistico e sull'identificazione di associazioni tra stressors e loro effetti;

2. l'interpretazione integrale degli elementi e riconsegna, secondo uso, di comunicazione adeguata;

3. le proposte per azioni migliorative (correttivi e preventivi) integrabili con l'andamento quotidiano dell'organizzazione;

4. la programmazione e concretizzazione di azioni informative e formative sui rischi caratteristici di stress lavoro-correlato, imperniati su tematiche adeguate di avviamento dell'apprendimento dei lavoratori.

Antonio Fundarò

Bibliografia

- Berra A., Prestipino T., *La sicurezza del lavoro. Psicologia, prevenzione, organizzazione*, FrancoAngeli, Milano 2011.
- Bisio C., *Fattore umano e sicurezza sul lavoro. Aspetti psicosociali e interventi nelle organizzazioni*, Unicopli, Milano 2003.
- Crescentini A., Sada A., Giossi L., *Elogio della sicurezza. Aspetti multidisciplinari tra scienza e pratica*, Vita e Pensiero, 2007 Milano.
- De Cesare S., Virdia L., Fioravanti G., *La cultura della sicurezza sul lavoro oltre la norma*, FrancoAngeli, 2011.
- Delle Fave A., *Editorial: Positive Psychology and the pursuit of complexity*, *Ricerche di Psicologia. Special Issue on Positive Psychology*, 2004, 27, 7-12.
- Di Nuovo S., Zanchi S., *Il Giornale di Psicologia*, nel Volume 2, No. 1-2, 2008.
- Di Nuovo S., Rispoli L., Genta E., *Misurare lo stress. Il Test M.S.P. e altri strumenti per una valutazione integrata*, Franco Angeli, Milano 1995.
- Gabassi G., De Tina M., Perin G., *Comportamenti lavorativi a "Rischio" e sicurezza lavorativa. Una prospettiva ergonomica*, Edizioni Goliardiche, 2010.
- ISPESL, 5 novembre 2008, *Roma Convegno internazionale "La gestione dei rischi psicosociali nei luoghi di lavoro nel contesto italiano ed europeo"*.
- Kahneman, D., Diener, E., & Schwarz, N. (eds.), *Well-being: the foundations of hedonic psychology*, New York 1999, Russel Sage Foundation.
- Kaneklin C., Aretino G., *Pensiero organizzativo a Azione manageriale. Gli stili di pensiero che orientano la conoscenza dell'organizzazione e legittimano l'azione del manager*, Cortina Raffaello, Milano 2007.
- Nussbaum, M. & Sen, A. (Eds.), *The quality of life*, (pp. 242-269), Helsinki: United Nation University and WIDER.
- Perini M., *L'organizzazione nascosta. Dinamiche inconscie e zone d'ombra nelle moderne organizzazioni*, FrancoAngeli, Milano 2010.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L., *On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being*, "Annual Review of Psychology", 2001, 52, 141-166.
- Rizzo A., Visciola M., Bagnara S., *Lusabilità del software: Appunti per una definizione e proposte di metodi di validazione*, in S. Bagnara e A. Stajano (a cura di), *L'Ergonomia del Software*, CLUP, Milano 1987.
- Selye H., *The Stress of life*, McGraw-Hill (Paperback), 1956.
- Seligman, M.E.P., & Csikszentmihalyi, M., *Positive psychology: An introduction*, in "American Psychologist", 2010, 55, 5-14.
- WHO, *Health promotion in the workplace. Strategy options*, European Occupational Health series No. 10, Copenhagen, World Health Organization, 1995. 99.
- WHO, *Ottawa Charter for health promotion*, Geneva, Author, 1986.
- WHO, *Towards good practice in health, environment and safety management in industrial and other enterprises*, Copenhagen, WHO, 1999.

Sono usciti on line i numeri 6/7, 8, e 9 potete scaricarli gratis collegandovi via internet al nostro sito: www.girgenti.it oppure www.rivistadellascuola.it

Gianni Rodari/Educatore e Pedagogista

di EMMA TONUTTI e CELESTINO TESTA

Prima della passione giornalistica, dell'impegno politico e di quello giornalistico, non si può dimenticare la vocazione di Rodari come educatore e maestro elementare. È stata proprio la profonda coscienza educativa che lo ha portato ad interessarsi del mondo dell'infanzia e della scuola, sviluppando un suo preciso orizzonte teorico-pedagogico al quale fare riferimento.

Rodari svolse con passione i primi anni lavorativi come maestro elementare utilizzando una didattica di tipo creativo: "Devo essere stato un pessimo maestro, ma forse non antipatico ai bambini perché sapevo inventare storie. Di questo mi pare di essere sicuro. Facevo in classe esperimenti surrealistici. Per esempio mandavo alla lavagna un bambino, e un altro dietro la lavagna; ognuno di loro doveva scrivere un nome di cose. Uno scriveva 'occhio' e l'altro 'rubinetto'. Io dovevo mettere insieme i due nomi e cavarne una storia, in cui si parlava di occhi e di rubinetti; di alberi, di lampadine, di libri e di barche, secondo i casi. C'erano storie che si allungavano a meraviglia, dovevo raccontarle a puntate. Non avevano né capo né coda, ma facevano ridere".

Anche se l'esperienza come insegnante

poesie più belle e famose di Gianni Rodari", dove un curioso personaggio è capace di capire le voci che i grandi non stanno mai a sentire.

In 'Una storia, tante storie. Guida all'opera di Gianni Rodari', *Pino Boero* sottolinea come ne 'Il gioco dei quattro cantoni' gli adulti riescono a mantenere dentro una piccola parte infantile: "Anche all'interno della novella 'La canzone del cancello' il tema viene ripreso in modo più triste e crepuscolare; il bambino di un tempo, che componeva canzoni passando il righello sulla cancellata, una volta diventato adulto non si identifica più nei suoi prodotti nelle medesime condizioni da un altro bambino: Ora capiva perché il vecchio signore, quella volta, l'aveva sgridato con tanta acidità". E ancora: "Un orecchio adulto non è più capace di udire la musica che un bambino mette nelle sbarre con il suo righello e la sua fresca immaginazione".

Rodari come educatore e maestro elementare si avvicina molto alla pedagogia pestalozziana, all'allineamento pedagogico del *Partito Comunista* ed in particolare all'esperienza con l'Associazione Pionieri d'Italia. A questo proposito Rodari, nel 'Manuale del Pioniere', scrive alcune sue considerazioni riguardanti l'API: "In essa i ragazzi si sono autoeducati all'iniziativa, all'attività collettiva, all'amore per la demo-

Siamo nell'Italia anni '50 e l'A.P.I. è organizzata per il tempo libero giovanile legata al Partito Comunista Italiano, con una struttura ispirata ai pionieri sovietici, e solo in parte allo scoutismo, accoglie bambini e ragazzi".


L'elemento centrale della riflessione pedagogica rodariana è la figura del bambino, del genitore e del maestro con l'idea di famiglia e di scuola.

L'elemento centrale della riflessione pedagogica rodariana è la figura del bambino, del genitore e del maestro con l'idea di famiglia e di scuola

Questi connotati avvicinano Rodari al Movimento di cooperazione educativa al quale partecipa attivamente. Tale movimento, afferma Boero in un articolo apparso su "LG Argomenti", nasce in Italia nel 1951 con il nome iniziale di Cooperativa di Tipografia a Scuola. Rodari fu, fin dall'inizio, in contatto con i maestri che ne facevano parte e seguiva la sperimentazione del fondatore di tale movimento, *Célestin Freinet*, apprezzandone la pedagogia fondata sulla cooperazione e sull'antimilitarismo. *Di Rienzo* scrive che Rodari apprezzava sia le tecniche didattiche sia l'orientamento pedagogico di tale movimento francese, che rappresentò una grande palestra educativa per gli insegnanti del tempo e li indirizzò verso un nuovo modo di concepire il proprio lavoro, a riflettere su di esso e trasformarlo continuamente.

Tra gli insegnanti che ne facevano parte, ricordiamo *Bruno Ciari*, *Mario Lodi* e *Albino Bernardini* di cui Rodari ha sempre ammirato le esperienze educative e didattiche. Il pedagogista Mario Lodi parla della figura del maestro delineando quelli che dovrebbero essere i doveri che spettano a tale figura educativa: "Distruggere la prigione, mettere al centro della scuola il bambino, liberarlo da ogni paura, dare motivazione e felicità al suo lavoro, creare intorno a lui una comunità di compagni che non gli sono antagonisti, dare importanza alla sua vita e ai sentimenti più alti che dentro gli si sviluppano, questo è il dovere di un maestro, della scuola, di una buona società".

Significativo è anche quanto scrive *Franco Cambi* a proposito della figura del maestro Ciari delineata dai pedagogisti appartenenti al Movimento di Cooperazione Educativa: "Ciari come maestro si avvicina profondamente a Lodi e agli altri maestri del Movimento di Cooperazione Educativa, guarda alla classe-comunità, alla centralità dei rapporti sociali e al loro sviluppo verso la libertà, e dà vita alla comunità attraverso



Alfred Fich - 1925106 - scarico divertente

non durò per lungo tempo, Rodari seppe comunque mantenere vivo l'interesse nei confronti delle problematiche formative, ponendo particolare attenzione alla famiglia, alla scuola e alla stampa per ragazzi. Possiamo affermare che in lui non sono mai venute meno la sensibilità ed il contatto diretto con i bambini. Anche durante le collaborazioni con svariate classi elementari, ha sempre ricercato nel dialogo e nel confronto il modo per entrare in profonda sintonia con la psicologia del bambino attraverso un ascolto attento dei suoi bisogni. Per Rodari, nel rapporto educativo, è fondamentale che l'adulto abbia un 'orecchio acerbo'. A questo proposito la filastrocca 'Un signore maturo con un orecchio acerbo' è stata definita, in un articolo della rivista *Andersen*, "Una delle

crazia, per la libertà, per il lavoro, al metodo democratico. Siamo davanti a diverse esperienze sorte quasi spontaneamente nello 'spirito unitario della Resistenza', volte a educare alla democrazia le giovanissime generazioni italiane. In netta contrapposizione alle attività aggregative e ricreative proposte dalla *Democrazia Cristiana* che non sollevano l'infanzia a un destino di fame, malattie, mancanza di scuole e di case. Mentre l'Associazione pionieri d'Italia conduce verso la vita!". Dopo la testimonianza di Rodari, è significativo il seguente scritto tratto da un articolo della rivista *Andersen* che ci fornisce qualche riferimento storico riguardante l'API: "Verso la vita", questo motto è impresso su una spilletta, il distintivo ufficiale dell'A.P.I. Associazione Pionieri d'Italia.

Gianni Rodari

una serie di accorgimenti e di strutture, dal lavorare insieme alle regole collettive, dallo spirito cooperativistico all'ambiente dell'aula, dai simboli della cooperativa, il giornalino, al ruolo del maestro".

Rodari partecipa attivamente ai dibattiti sull'educazione e sulla scuola condividendo, con Ciari e Lodi in particolare, l'uso didattico che viene fatto della stampa e della lingua nel suo intento comunicativo. Questo avviene concretamente attraverso

l'esperienza in classe del "giornalino" che è una tecnica elaborata da Freinet. A questo proposito Rodari scrive su *Paese Sera* del 2 marzo 1973 un commento sulla tecnica del giornalino in classe: "È un giornalino fatto insieme, che ci parla di una classe dove non c'è un maestro che insegna a degli scolari che ricevono da lui un sapere bell'e fatto, ma ci sono dei ragazzi e un adulto che insieme, alla pari, lavorano per costruirsi dal vero un loro sapere, insieme osservano la realtà con occhio attento, scientifico, se volete, insieme si educano a ragionare sulle cose".

Rodari apprezza, oltre al lavoro didattico di Ciari e Lodi, anche la prospettiva di Bernardini, un altro dei maestri del Movimento di cooperazione educativa. Con i suoi romanzi-diari, mette in luce il suo impegno in un ambiente, anche drammatico, nel quale, afferma Rodari, "alla violenza non ha reagito con altrettanta violenza". Rodari del Bernardini apprezza il richiamo all'umanità e alla volontà nel costruire un'autentica isola di cultura tra i ragazzi in direzione di una loro emancipazione.

Costante punto di riferimento per il Movimento di cooperazione educativa è Célestin Freinet. Secondo la sua impostazione pedagogica, il concetto di cooperazione, sia quella tra pari che quella con il docente, è fondamentale al pari dell'idea di dare valore di 'prodotto culturale autonomo' al lavoro dei bambini. Al fine di raggiungere tale obiettivo, Freinet proponeva l'uso delle più moderne tecnologie a stampa di quel tempo, ovvero le tecniche tipografiche considerate estremamente all'avanguardia per le scuole elementari dell'epoca. Freinet pensava che, attraverso l'uso della tipografia, si potesse soddisfare il naturale desiderio del bambino di essere

all'avanguardia e poter ottenere risultati migliori sul piano formale. Il Movimento di cooperazione educativa, si legò, dunque, a molte delle tecniche di Freinet: l'utilizzo della stampa in classe per produrre prima testi, poi giornalini di classe a supporto dell'apprendimento della scrittura, la corrispondenza interscolastica, per dare un'applicazione pratica all'attività dei ragazzi e, infine, l'introduzione delle cooperative produttive per fornire un supporto concreto all'attività conoscitiva dei ragazzi nei settori matematici e scientifici. Molte di queste tecniche sono state riprese da alcuni maestri del Mce quali Ciari e Lodi attraverso le esperienze didattiche del

scritti del *Makarenko* considerato il fondatore di una pedagogia rivoluzionaria basata sul concetto del 'collettivo': il soggetto dell'educazione non è l'uomo singolo ma il collettivo. L'individuo che vi fa parte deve armonizzare le proprie passioni ed esigenze con l'interesse generale della collettività, la quale è, a sua volta, tenuta a considerare le esigenze individuali. All'interno del collettivo, secondo Makarenko, è fondamentale la dimensione del gruppo e della cooperazione tra i singoli alunni, concetto molto vicino all'impostazione di Freinet e del Mce.

Alla base delle prime esperienze didattiche di Rodari, oltre al contributo del Mce, ci sono, senza ombra di dubbio, i principi dell'attivismo pedagogico ai quali lo scrittore si ispira e che cambia anche l'idea di scuola. "Il concreto nell'educazione è il bambino, non il progetto educativo, non il programma scolastico, non la tecnica didattica in sé; in un'impresa educativa il programma non dovrebbe essere l'elenco delle cose che ci proponiamo di ottenere dai bambini, ma di quelle che dobbiamo fare noi per essere utili ai bambini. Dovremmo elaborare delle regole per il nostro comportamento, non per quello dei bambini". Tale concetto di scuola e di educazione è un vero e proprio ribaltamento rispetto all'impostazione adultocentrica della didattica tradizionale.

Rodari è in linea, oltre che con l'attivismo e con il Mce, con le teorie di *Lucio Lombardo Radice*, scienziato e pedagogista molto vicino al pensiero neomarxista rodariano. Lombardo Radice è stato un attento studioso dei problemi della mente e del suo sviluppo anche creativo; si è interessato dell'incontro possibile tra le culture e del dialogo con altre forme ideologiche non marxiste. In pedagogia ha elaborato il concetto di scuola 'serena' al cui interno il maestro è colui che ha occhi per vedere e orecchie per sentire, colui che non solo è preparato ed aggiornato, ma è sostanzialmente una persona che deve portare all'interno della scuola la vita. Secondo Radice, la lezione deve essere fatta soprattutto con il cuore e con la desiderata collaborazione degli alunni che dialogano liberamente con l'insegnante. Tutto questo significa, secondo il pensiero del pedagogista, allontanarsi da un tipo di scuola uggiosa, pesante e detestabile per realizzare una scuola serena.

Rodari apprezza la visione che Radice ha della scuola, ma all'interno della sua concezione pedagogica, si focalizza maggiormente sul concetto di utopia.

Possiamo riassumerne la sua teoria utopica attraverso quattro punti.

1. La scuola è costituita da tutto ciò che i bambini incontrano nella loro esperienza: la maestra, i genitori, la biblioteca, la televisione, la città, il quartiere e l'ambiente sociale e culturale. Questo tipo di scuola non deve avere un programma ristretto e di basso livello, bensì accogliere le passioni dei bambini e gli ideali degli adulti in un confronto



Gilbert Wilkison - 1925100 - maquillage

'giornalino' in classe. A questo proposito Bruno Ciari, nel libro 'I modi dell'insegnare', oltre a riconoscere il merito di Freinet per aver elaborato la tecnica tipografica, ne mette in luce il suo valore didattico e pedagogico: "L'elaborazione di una 'tecnica della tipografia scolastica' è merito incontestabile di Célestin Freinet. Non si tratta solo, quindi, di alzare e abbassare una pressa e produrre della carta stampata. Neanche si tratta di formare dei 'piccoli tipografi' e di dare ai ragazzi alcuni elementi di formazione professionale. La tecnica della tipografia a scuola ha un valore didattico e pedagogico di eccezionale rilievo; essa sola, se attuata coerentemente, basta per trasformare la vita di una classe e a porre le basi di una comunità di tipo nuovo".

Célestin Freinet non solo organizzò la vita scolastica intorno alla tipografia, ma diede molta importanza anche alla cooperazione e all'operosità degli alunni nel pieno rispetto del bambino. Per la 'pedagogia popolare' la cooperazione e il gruppo vengono visti come il superamento dell'individualismo competitivo e del collettivismo opprimente. Nell'elaborazione di questi concetti Freinet si attiene molto alla pedagogia sovietica, in particolare agli

Gianni Rodari

continuo di esperienze e progetti.

2. Il ruolo centrale che deve avere il bambino all'interno della scuola. Il fanciullo deve, inoltre, avere il diritto di usare la fantasia, la ragione, la manualità e i linguaggi dell'uomo per esprimere il meglio di sé e comunicarlo.

3. I genitori sono i primi educatori dei bambini. Essi dovrebbero trasmettere al bambino il loro piacere per tutto quello che fanno, aiutandoli a concepire degli ideali e a impegnarsi per questi.

4. I maestri devono accettare il bambino così com'è nella sua interezza, sviluppando la sua capacità di pensare, progettare, verificare. Gli insegnanti hanno l'incarico di aiutare i bambini a usare il libro come strumento di ricerca assieme al gioco creativo utile alla formazione della cultura.

Cardine fondamentale dell'ideologia rodariana è quello di creatività.

Cardine fondamentale dell'ideologia rodariana è quello di creatività

Questa ultima dovrebbe divenire, infatti, il perno dell'intera formazione soprattutto nella scuola di base. Secondo Rodari, il potenziamento delle capacità creative dell'individuo darebbe libero sfogo alle capacità estetiche del soggetto che potranno manifestarsi sia nell'uso del tempo libero che in quello lavorativo.

Nel 'Giornale dei genitori', del 1980, scrive: "Io sono d'accordo che l'accento vada messo oggi sull'educazione alla mente e alla scuola della 'scientificità' dell'insegnamento. So che i bambini di quattro, cinque anni, nella scuola dell'infanzia, possono già compiere utili esperienze intellettuali e perfino, se piantano piselli, disegnare un diagramma della loro crescita. So che il bambino è direttamente influenzato dal progresso scientifico-tecnico, che il suo vocabolario si arricchisce fin dai primissimi anni dei termini scientifici, che la sua mano sa usare con disinvoltura macchine e apparecchi vari. Però facciamo attenzione a non pagare al processo scientifico-tecnico un prezzo eccessivo. L'educazione scientifica non ha bisogno di privarsi dell'immaginazione, della fantasia: anzi, senza l'immaginazione non c'è nemmeno progresso scientifico".

Rodari, pedagogista e educatore, ha una precisa immagine dell'infanzia che trae ispirandosi all'esperienza dell'attivismo pedagogico. La 'scuola attiva' vede l'infanzia come l'età della fantasia, della prima esperienza nel mondo reale e nel proprio mondo morale. Secondo Rodari, l'infanzia ha due volti: uno sociale, storico, realistico e uno più profondo e specifico legato al gioco e alla libertà fantastica. Questo secondo aspetto presenta, a sua volta, un duplice carattere: cognitivo ed etico. Entrambi sarebbero legati alla stes-

sa 'natura ludica' dell'infanzia.

La teoria pedagogica che sostiene Rodari tocca uno dei bisogni più veri e profondi del bambino, ovvero il gioco inteso come libero sviluppo fantastico e come crescita cognitiva. Rodari non preferisce approcci di tipo psicologico-antropologico o psicoanalitico allo studio del gioco, bensì fa riferimento ai teorici romantici. Guarda all'aspetto estetico del gioco inteso come attività specifica dell'uomo. Tale prospettiva è molto vicina a quella che Huizinga espone nel suo 'Homo Ludens' dove il gioco viene definito non solo come un "atto libero", ma anche come un'attività che ha finalità proprie: "Il gioco è anzitutto e soprattutto un atto libero. Il gioco comandato non è più gioco. Tutt'al più può essere la riproduzione obbligata di un gioco. Già per questa libertà il gioco esorbita dal processo puramente naturale. Quella libertà non esiste per il bambino e l'animale giovane; essi devono giocare, perché il loro istinto lo comanda,

dell'eterno, distaccandosi dal contingente. Secondo l'autore, infatti, la fantasia è il grande motore dell'attività ludica,


la fantasia è il grande motore dell'attività ludica

il suo nucleo originario e senza la quale l'edificio del gioco verrebbe a scadere. Le diverse attività ludiche richiamano sempre all'attivazione della creatività ovvero un distacco-superamento della vita reale e di una sua distorsione o trasformazione. Ciò può accadere nel racconto come all'interno dei giochi solitari con oggetti, nei giochi di gruppo, o anche nel rapporto del bambino con il giocattolo. Attraverso la fantasia, infatti, s'investe il reale di un significato ulteriore ed estraniante, manipolando perciò le coordinate realistiche. Rodari, mentre elabora il concetto di gioco fantastico,

prende anche atto del fatto che questo sia assai lontano dai giochi dell'infanzia reale e del bambino contemporaneo in buona parte disabituato al gioco d'invenzione a causa dell'utilizzo dei mass media. A fronte di questo lo scrittore reclama l'intervento degli adulti, genitori, maestri, animatori per riattivare nel bambino il desiderio di giocare: nel gioco è la sorgente dei valori estetici e morali e, attraverso tale attività, il bambino

interiorizza una specifica dimensione etica, individuale e sociale. Il gioco ha la capacità di educare ai valori fondamentali per la coscienza e per la comunità: la solidarietà, la comunione, la partecipazione egualitaria e democratica e infine alla pace.

Cambi usa tre aggettivi per definire la teoria educativa rodariana: ampia, critica, corretta e attuale. Ampia poiché è in grado di coprire un ampio spettro delle problematiche inerenti alla pedagogia, alla filosofia, alla politica. Critica in quanto elaborata con accurata e scrupolosa osservanza delle regole metodiche dei diversi problemi, senza dogmatismi. Corretta perché si fa carico dei problemi cruciali della pedagogia di oggi e di ieri, risolvendoli nella prospettiva del presente-futuro. In ultimo è anche attuale dal momento che nel modello di Rodari sono presenti un po' tutti i problemi che si trovano sia all'interno della pedagogia, della politica e nella cultura in genere.



Alfred Fresch - 1925-119 - il pescivendolo

e perché il gioco serve allo sviluppo delle loro facoltà fisiche e selettive. Il bambino e l'animale giocano perché ne hanno diletto, e in ciò sta la loro libertà. Comunque sia, per l'uomo il gioco è una funzione che egli potrebbe anche tralasciare. Il gioco è superfluo. Il bisogno di esso è urgente solo in quanto il desiderio lo rende tale. Non è imposto da una necessità fisica, e tanto meno da un dovere morale. Ecco, dunque, una prima caratteristica del gioco: esso è libero, è libertà. Gioco non è la vita 'ordinaria' o 'vera'. È un allontanarsi da quella per entrare in una sfera temporanea di attività con finalità tutta propria. Già il bambino sa perfettamente di 'fare solo per finta', di 'fare solo per scherzo'. Ogni gioco può in qualunque momento impossessarsi completamente del giocatore. Il gioco riconverte in serietà, la serietà in gioco. Il gioco si innalza a vette di bellezza e di santità che la bellezza non raggiunge".

Il gioco per Huizinga, come anche per Rodari, pone in luce uno degli aspetti più intimi e segreti dell'uomo, ovvero il suo bisogno di entrare nel recinto del sacro e

SESSO E MORALE

LA PERSONA

È LA SESSUALITÀ

di ANTONIO FUNDARÒ

2ª parte- La prima parte è stata pubblicata nel precedente n. 8, a pag. 30

Tradizione ebraica

Il popolo antico senza dubbio più contrario al comportamento omosessuale è quello ebraico: il tabù anti-omosessuale è probabilmente nato per distinguere gli ebrei, popolo eletto, dalle popolazioni vicine; essi erano ossessionati dal pericolo di diventare minoritari rispetto ai popoli loro circostanti e l'unico modo era il ricorso alla procreazione. L'atto omosessuale quindi, in quanto non procreativo, causava una inutile dispersione del seme.

Da alcune parti si è sostenuto che la cultura ebraica antica non condannava l'omosessualità ma soltanto la prostituzione e la violenza e che i testi sono stati diversamente interpretati. Tuttavia non si può negare l'evidenza dei testi biblici.

Nel *Levitico 18,22* leggiamo chiaramente "Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna; è cosa abominevole". Il messaggio è chiarissimo e ulteriormente rafforzato da un altro passo del *Levitico 20,13*, tra le pene comminate a chi commette tali delitti, ove si afferma: "Se uno ha con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, ambedue hanno commesso cosa abominevole; dovranno essere messi a morte; il loro sangue ricadrà su di loro".

Il messaggio del *Levitico* chiarito nei due punti suesposti si riferisce, però, soltanto all'omosessualità maschile. Forse quella femminile è meno grave? Oppure quei messaggi vanno diversamente interpretati? Qualunque interpretazione vuol darsi ai passi citati non permette di escludere la celebre storia dei *sodomiti*, narrata nella *Genesi 18 e 19*.

Due angeli furono mandati da Dio nella città di Sodoma, ove vennero accolti nella casa di Lot; "Ma prima che si fossero coricati, gli uomini della città, i Sodomiti circondarono la casa; giovani e vecchi, la popolazione intera venuta da ogni lato; e chiamarono Lot e gli dissero: "Dove sono quegli uomini venuti da te stanotte? Mandaceli fuori, affinché noi li conosciamo".

È improbabile che gli abitanti della città volessero conoscerli soltanto per formale amicizia. Sebbene infatti il verbo utilizzato nelle sacre scritture sia *yàdhà* che di regola starebbe ad indicare l'atto sociale di "fare conoscenza", sembra difficile credere che i sodomiti

volessero fare soltanto amicizia con gli stranieri, altrimenti perché Lot avrebbe preferito



Ethel Plammer - 1925007 - a passeggio

offrire le due sue figlie vergini al loro posto? Infatti Lot disse: "Ecco, ho due figlie che non hanno conosciuto uomo; lasciate che io ve le meni fuori, e voi fate di loro quel che vi piacerà; soltanto non fate nulla a questi uomini, poiché sono venuti all'ombra del mio tetto".

La fine della città è celebre, Dio distruggerà Sodoma, ma anche la vicina Gomorra, sotto una pioggia di fuoco e zolfo e soltanto Lot e la sua famiglia riusciranno a salvarsi, sebbene la moglie di Lot disobbedendo a Dio e spinta da curiosità, si volterà a guardare la distruzione della città e verrà trasformata in una statua di sale.

La storia dei sodomiti non è comunque l'unica narrata nel *Vecchio Testamento* e nel *libro dei Giudici*, 19 e 20, si narra di un'altra storia analoga. Questa è troppo lunga e, sebbene meritasse una attenta analisi, ci soffermiamo soltanto su ciò che riteniamo attinente al problema dell'omosessualità.

Un Levita si recò a Betlemme di Giuda per ricondurre a casa sua moglie la quale era tornata a casa da suo padre. Una volta convinta la donna a tornare in patria, essi si misero in cammino, ma sul calar della sera si

fermarono presso una città, Ghibeah (Gaba), ove furono accolti da un uomo nella sua casa. E anche qui gli uomini della città bussarono alla porta del loro concittadino: "...Mena fuori quell'uomo che è entrato in casa tua che lo vogliamo conoscere". L'uomo cercò di convincere i suoi fratelli, infatti disse: "No, fratelli miei, vi prego, non fate mala azione; giacché quest'uomo è venuto in casa mia, non commettete questa infamia! Ecco qua la mia figliola che è vergine, e la concubina di quell'uomo; io ve la manderò fuori, e voi servitevene e fatene quel che vi pare [...]. Ma quegli uomini non vollero dargli ascolto. Allora il Levita prese la sua concubina e la menò fuori a loro; ed essi la conobbero e abusarono di lei tutta la notte fino al mattino, e poi allo spuntar dell'alba la lasciarono andare".

La donna fu trovata dal Levita sulla soglia di casa priva di vita, la riporta a casa e tagliato il cadavere in dodici pezzi lo spedisce in tutto il territorio di Israele, affinché tutti conoscessero l'accaduto. Gli israeliti non perdonarono il misfatto, in gran numero raggiunsero Ghibeah (Gaba) e la distrussero, uccidendo persone e bestie.

I racconti biblici stanno ad indicare che la cultura ebraica giudica esecrabili gli atti omosessuali, più ancora della violenza carnale eterosessuale. Altrimenti perché, in entrambi i casi, si preferisce offrire agli uomini che vogliono commettere violenza contro altri uomini delle donne? I testi sacri sembrano condannare l'omosessualità in sé più che gli atti di violenza.

La condanna ebraica dell'omosessualità, verrà confermata sia nella tradizione orale, la *Mishnah*, sia nel commento al codice che raccoglie le norme orali, il *Talmud*, di cui esistono due edizioni, una palestinese e l'altra babilonese.

Le scritture ebraiche sembrano però ignorare l'omosessualità femminile; non sembra che essa desti particolare preoccupazione. Il fatto che due donne avessero rapporti tra loro non suscitava scandalo nella comunità. Ciò è stato preso in esame da chi ha cercato di dare un'interpretazione logica e in qualche modo coerente con la realtà storica degli ebrei, sottolineando che forse il popolo ebraico riteneva illecito lo spreco del seme dal quale nasceva una nuova vita (ebraica).

L'atto sessuale era lecito solo se si concludeva con il deposito del seme nell'utero di una donna. Tutti quegli atti sessuali non procreativi erano severamente condannati dalla tradizione ebraica e tra essi anche la masturbazione (maschile): "L'uomo da cui sarà uscito seme genitale si laverà tutto il corpo nell'acqua e sarà impuro fino alla sera".

SESSO E MORALE

L'omosessualità nel mondo antico

Dal momento che la donna, non spreca il seme, non metteva a repentaglio il futuro della stirpe, perché preoccuparsi del suo comportamento?

Non spetta a noi interpretare il messaggio divino così come lo conosciamo attraverso le *Sacre Scritture*. In materia di fede non è possibile sempre addurre delle considerazioni razionali; o si crede e quindi si segue un precetto o non si crede e quindi si è liberi di assumere un comportamento contrario ai testi sacri.

L'avversione degli ebrei nei confronti dell'omosessualità (ma anche dell'adulterio, della masturbazione, dei rapporti sessuali durante il ciclo mestruale, e così via) si ascrive forse nel più ampio progetto di concentrare tutti gli sforzi sessuali nella procreazione. Le correnti riformate dell'ebraismo moderno guardano a tali trasgressioni con maggiore indulgenza probabilmente perché il pericolo dell'estinzione della stirpe oggi non è più sentito.

L'antica Grecia

La visione greca del mondo era basata sul *politeismo*; gli dei greci, immortali, erano uomini d'aspetto e come gli esseri umani agivano. I miti sulla creazione del mondo erano ricchi di particolari che si richiamavano a intrighi sessuali e alla violenza; in più i greci consideravano i loro dei imperfetti. Spesso le divinità greche erano coinvolte in attività sessuali con comuni mortali e da queste unioni nascevano semidei ed eroi.

I greci avevano il culto della bellezza fisica, soprattutto quella maschile, e non provavano vergogna nel mostrare, o nell'ammirare corpi nudi. Il corpo era considerato la sede dell'anima, una sorta di tempio, del quale ovviamente, non si poteva provare vergogna.

Numerose opere d'arte, inclusi vasi e sculture, ritraggono non soltanto corpi svestiti ma anche diverse attività sessuali, anche omosessuali. *Zeus*, il re degli dei, sebbene sposato alla dea *Era*, ebbe numerose amanti donne e anche un amante maschio, il giovane *Ganimede*, considerato il ragazzo più bello del mondo che il dio volle far suo e che rese immortale.

Temì omosessuali appaiono in altre storie che riguardano personaggi mitici della cultura greca. *Poseidone* il dio del mare, aveva il proprio amante, *Pelope*; *Adone* amava *Dionisio*; *Apollo* aveva amato *Cipariso* ma anche *Admeto*. *Eracle*, eroe leggendario, aveva amato *Ila* e *Giasone* e numerosi altri uomini.

La storia più famosa rimane quella di *Achille*, eroe greco nella guerra di Troia. *Achille* aveva un fido compagno, *Patroclo*, il quale morì durante l'assedio della città per mano del troiano *Ettore*. Nell'apprendere la morte dell'amico prediletto, *Achille* si abbandona al più disperato dolore e decide di vendicare la morte di *Patroclo*. Tornato in battaglia affronta e uccide *Ettore* e dopo aver spo-

gliato il cadavere lo lega per i piedi, al proprio carro e lo trascina selvaggiamente nella polvere, sotto gli occhi dei poveri genitori e della sposa del troiano, *Andromaca*, che vien meno alla vista dello scempio. Sarà poi per intercessione degli dei che *Achille*, commosso dallo strazio del vecchio padre di *Ettore*, *Priamo* re di Troia, acconsentirà a consegnare ai familiari il cadavere. Non c'è dubbio che il sentimento provato da *Achille* per *Patroclo* fosse profondissimo e soltanto una relazione d'amore poteva giustificare un simile comportamento.

I comportamenti sessuali ed affettivi, di dei ed eroi, si riflettevano nella cultura greca. Le relazioni d'amore tra uomini erano comuni, specialmente tra un partner più adulto ed uno più giovane; anzi un ragazzo che non viveva nell'adolescenza una simile esperienza veniva considerato sfortunato.

Le leggi delle città greche relative all'omosessualità erano spesso ambigue e contraddittorie ma è indubbio che la cultura greca fosse erofila, almeno per i maschi liberi. Per i greci i rapporti omosessuali erano parte integrante della loro vita e facevano parte di una esperienza regolata da una serie di norme sociali che stabilivano i tempi e i modi di quei rapporti. E questo sin dai tempi più remoti della storia greca, almeno fino a quando le fonti consentono di risalire. Naturalmente tali rapporti si accostavano a quelli eterosessuali che venivano considerati necessari, oltre che desiderabili, dalla maggior parte delle persone. Le relazioni omosessuali erano lecite, sia socialmente che legalmente, purché non degenerassero in promiscuità indiscriminata e incontrollata.

Tale tolleranza era però riservata nei confronti della sola omosessualità maschile, perché ben diverso era il giudizio dei greci nei confronti di quella femminile. Era opinione diffusa, infatti, che le donne provassero più piacere degli uomini nel rapporto sessuale; di conseguenza esse andavano controllate perché non si abbandonassero ai piaceri del sesso. Secondo la cultura greca le donne non avevano una sessualità propria, giacché la loro sessualità era al servizio degli uomini e la funzione delle donne era esclusivamente procreatrice.

L'etica sessuale greca, come ogni fatto culturale, era orientata in funzione maschile e aveva gli uomini come unico punto di riferimento. Di conseguenza, l'unica regola sessuale della vita delle donne era quella di essere sottomesse agli uomini e, perciò, erano considerate ridicole quelle donne che tentavano di imitare gli uomini escludendoli dalle loro relazioni omosessuali.

La separazione dei sessi era anche spaziale e le donne greche erano segregate in casa, preferibilmente lontano dalla strada e dalle stanze in cui si accoglievano gli estranei. Generalmente esse erano considerate intellettualmente e moralmente inferiori agli uomini, utili per fare figli ma non adatte per essere compagne ideali della vita degli uomini. Partecipavano poco o nulla all'edu-

cazione dei figli maschi, che venivano affidati ad un maestro, e restando chiuse nel gineceo per gran parte della loro vita, avevano poche possibilità per coltivarsi e per fare esperienze confrontandosi con altre persone. Le poche cose che sappiamo riguardo al *lesbismo*, le dobbiamo alla poetessa *Saffo*, di Mitilene nell'isola di Lesbo, che cantò la superiorità dell'amore tra donne.

Anche l'uomo greco, però, non era libero di esprimere la propria sessualità. Il costume greco stabiliva infatti i tempi e i modi della sua sessualità e le esperienze omosessuali potevano essere vissute al momento giusto, con le persone giuste e secondo certe regole. Tali regole stabilivano delle sanzioni per chi non le rispettava e inoltre comportavano l'assunzione di una serie di ruoli non sempre e non necessariamente congeniali alla personalità di chi li assumeva e nel momento in cui era tenuto a farlo.

Non era obbligatorio per un adolescente greco avere una relazione con un adulto, ma non doveva essere neanche facile evitarlo. Per alcuni giovani poteva essere gratificante costituire l'oggetto dell'altrui desiderio, ma per molti altri tale esperienza doveva rappresentare un vero incubo. Si insegnava ai ragazzi a comportarsi come le donne e cioè a vivere le relazioni sessuali con ritrosia e distacco ma questa situazione doveva risultare pesante per quei giovani che avrebbero preferito svolgere un ruolo attivo nel rapporto amoroso magari con delle ragazze o con un coetaneo. Similmente alcuni ragazzi, pur trovandosi a proprio agio nel ruolo dell'oggetto del piacere altrui non vivevano il rapporto liberamente e senza repressione dei propri desideri. *Aristotele* sembra porsi il problema di chi, avendo scoperto in sé una tendenza non solo transitoria alla passività durante l'adolescenza, trovasse difficoltà ad assumere il ruolo attivo in età adulta.

D'altro canto, raggiunta l'età di diciannove anni, o giù di lì, ci si aspettava che i giovani si sposassero e si formassero una famiglia. Quelli che non lo facevano, o continuavano ad intrattenere delle relazioni esclusivamente omosessuali, erano considerati ridicoli, o peggio.

Inoltre, se un uomo assumeva un ruolo esclusivamente passivo nel rapporto amoroso, era giudicato molto severamente. Quegli uomini il cui comportamento omosessuale era esclusivamente passivo erano, ad esempio, espulsi dall'esercito, dal momento che un simile comportamento era visto come una mancanza di virilità. Era inammissibile che un cittadino libero si prostituisse e i regali, benché consentiti, dovevano essere fatti in uno spirito di generosità e non per guadagnarsi le attenzioni sessuali. Qualsiasi cittadino che vendeva il proprio corpo veniva privato dei suoi diritti politici.

Naturalmente queste regole valevano per chi era in grado di comprendere il valore etico e pedagogico dei propri rapporti sessuali, mentre la maggioranza delle persone

SESSO E MORALE

PERSONA e SESSUALITÀ

probabilmente viveva la sessualità in modo diverso.

Non tutto il pensiero greco era basato su una concezione positiva del sesso come quella edonista. Un'altra corrente di pensiero greco è conosciuta come il "dualismo". Secondo la filosofia dualista il mondo è diviso in due forze opposte: quella spirituale e quella materiale; quest'ultima rappresentata dal corpo, tiene prigioniera la prima e cioè l'anima. L'obiettivo dell'umanità è la salvezza e questa può essere raggiunta permettendo all'anima di sfuggire al dominio della carne. Dal momento che il corpo è una prigioniera per lo spirito, la morte costituisce la liberazione da questa schiavitù e la filosofia è la preparazione alla morte.

Uno dei maggiori esponenti della filosofia dualista fu *Pitagora*, una figura quasi mitologica che visse durante il sesto secolo a. C.. I suoi seguaci, i pitagorici, erano i membri di un gruppo minoritario che credeva l'universo diviso in due opposti principi: il *limitato*, rappresentato dal dispari, e l'*illimitato*, rappresentato dai pari.

Tutti i fenomeni naturali si inserivano in queste due opposte categorie: il gruppo del "maschile", con "giusto", "buono", "migliore", "superiore" e "luce", contro il femminile con "sbagliato", "cattivo", "peggiore", "inferiore", "buio". Questa dualità dei fenomeni naturali ha avuto un grande impatto sulla concezione del mondo (delle donne e della sessualità in particolare) nella civiltà occidentale.

I pitagorici, come gli altri dualisti, credevano che l'anima fosse prigioniera del corpo, governata da diaboliche passioni dette "Furie"; la salvezza dell'anima poteva raggiungersi soltanto attraverso la *catarsi* (purificazione) che richiedeva l'osservanza di certe regole da parte dei fedeli, che permetteva loro di salvare l'anima. Il celibato era incoraggiato come parte di questo processo di purificazione, mentre il matrimonio e la procreazione erano visti come dovere di minore importanza.

Empedocle portò il pensiero pitagorico alle estreme conseguenze e condannò ogni tipo di rapporto sessuale. Un altro pitagorico, *Democrito*, criticò gli uomini che pure essendo "signori della città" si rendevano "schiavi delle donne".

Platone sostenne che non si poteva aver fiducia dei propri sensi e che la "verità" poteva

essere scoperta soltanto attraverso la mente e l'anima. L'apprendimento è semplicemente un processo che richiama alla mente le conoscenze che l'anima ha conservato dalle vite ed esperienze passate e poi dimenticate dopo la nascita.

Zenone, il fondatore dello *Stoicismo*, perfezionò ulteriormente il pensiero pitagorico-dualistico. Gli stoici riconobbero che le persone che non vivono in un mondo ideale, e gli istinti e le emozioni non sono necessariamente nemici del retto modo di vivere, tuttavia devono essere sottoposti a delle regole. Le parole chiave dello stoicismo

filosofie come quella dualista e stoica, ritenesse normale l'omosessualità tale aspetto della sessualità era sicuramente formato, ma mancavano reali strumenti repressivi istituzionali.

Secondo *Michel Foucault*, in assenza di tali strumenti, i greci si sarebbero dati un codice di austerità sessuale, il controllo di sé. Tale regola di continenza rappresenta un limite ma è, al contempo, espressione di libertà, perché i singoli mantengono il controllo di sé autonomamente e liberamente.


Per dominare gli altri bisogna, in primo luogo, dominare sé stessi; di qui la necessità di elaborare un codice dei piaceri che consentisse di non perdere il controllo delle passioni. Lo strumento migliore per controllarsi era la repressione volontaria, l'uso moderato dei piaceri.

Pure in assenza di norme giuridiche, la sessualità greca era comunque sottoposta a vincoli che affondavano le radici nei secoli e che imponevano un dettagliato paradigma della esperienza sessuale, limitandone la libertà.

I greci erano culturalmente bisessuali (almeno gli uomini), ma è impossibile pensare che in ciascuno di loro gli impulsi fossero così equilibrati che vivere esperienze sessuali con persone di sesso diverso in diversi momenti della vita fosse una cosa facile per tutti. Inevitabilmente c'erano persone le cui pulsioni sessuali erano orientate esclusivamente (o quasi) verso un solo sesso, sia esso maschile o femminile, e questa bisessualità forzata doveva costituire per loro un problema.

D'altro canto non era facile essere esclusivamente omosessuale in una società che considerava inferiore tutto ciò che era classificato "femminile", e ciò vale sia per gli uomini *gay* che, soprattutto, per le donne *lesbiche*.

La *pederastia* era una istituzione sociale cui era affidato il compito di fare dei greci gli uomini migliori del mondo ma perché essa funzionasse non era richiesto solo il controllo di sé; spesso si richiedeva la cancellazione degli impulsi individuali.



Miguel Carrubias - 1925008 - il galante

erano "natura, virtù, decoro e libertà dagli eccessi".

Il sesso per gli stoici non era cattivo in se stesso, dal momento che la riproduzione non rappresenta soltanto il perpetuarsi della carne ma anche dell'anima. Ciononostante, qualsiasi cosa potesse minacciare la ragione, ivi incluso il sesso, era visto con sospetto. Bisognava vigilare affinché la smoderatezza, soprattutto in campo sessuale, non rendesse gli uomini e le donne schiavi del proprio corpo e li distraesse, pertanto, dalla contemplazione filosofica.

Furono queste visioni minoritarie, in particolare il dualismo e lo stoicismo, ad essere incorporate dalle emergenti visioni del mondo, giudaica e, soprattutto, cristiana. Molti hanno avuto delle difficoltà ad accettare che il mondo greco, mitizzato come luogo di perfezione, in cui si svilupparono

Per visualizzare
la Rivista,
pagina per pagina,
collegarsi
al nostro sito:
www.girgenti.it
oppure
www.rivistadellascuola.it

**PROGRAMMATE
LA VOSTRA
ATTIVITÀ
PROFESSIONALE
PRIMA DI ANDARE
IN VACANZA**

**STAMPATE LE PAGINE
DELLA RIVISTA
COLLEGANDOV
SUI NOSTRI SITI:**

www.girgenti.it

OPPURE

www.rivistadellascuola.it

Comunicazioni a: info@girgenti.it